

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

207^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1977

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti Pag. 8984

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 8983

Approvazione da parte di Commissione permanente 8984

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 973:

PRESIDENTE 8984, 8985

ROMEI (DC) 8984

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 8983

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 8984

Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 943, 945, 946:

PRESIDENTE 8984

ORLANDO (DC) 8984

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 8983

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo Federale militare della Repubblica Federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con Scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977 » (977) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 8990

ORLANDO (DC), relatore 8990

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975 » (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8991

MARCHETTI (DC), relatore 8991

« Adesione al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione sul commercio del grano ed al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione per l'aiuto alimen-

207ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1977

tare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975, e loro esecuzione» (945) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 8993
ORLANDO (DC), relatore 8992

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973 » (946) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8994
ORLANDO (DC), relatore 8994

Discussione e approvazione:

« Contributo per la partecipazione italiana al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) » (975) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976 » (976) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8987
ORLANDO (DC), f.f. relatore 8985
PERITORE (PCI) 8988

« Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro » (980):

ERMINERO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . 9019

VANZAN (PCI) Pag. 9020
VETTORI (DC), relatore 9019

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina delle società tra professionisti » (77), d'iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori (Procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento):

BEORCHIA (DC), relatore . . . 8994 e passim
BOLDRINI Cleto (PCI) 9001 e passim
BUSSETI (DC) 9018
PAZIENZA (DN-CD) 9005, 9013
PETRELLA (PCI) 9003
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 9000 e passim

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 9036, 9038

Interrogazioni da svolgere in Commissione 9041

Sullo svolgimento di interpellanze:

PRESIDENTE 8984

Svolgimento di interrogazioni:

PRESIDENTE 9020 e passim
CIFARELLI (PRI) 9035
CROLLALANZA (Misto-MSI-DN) 9025
DARIDA, sottosegretario di Stato per l'interno 9021
FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9032, 9034
GOZZINI (Sin. Ind.) 9033
MEZZAPESA (DC) 9028
NENCIONI (DN-CD) 9031
ROMEO (PCI) 9024
SCAMARCIO (PSI) 9029

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1977 . . . 9041

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L O , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1736. — « Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari » (1019);

C. 1822. — « Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto » (1020);

C. 1704. — « Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari » (1021).

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

TROPEANO, ZICCARDI, DI MARINO, ROMEO, GAROLI, CAZZATO, COLOMBI, FERMARIELLO, GIOVANNETTI, LUCCHI Giovanna, BACICCHI, TOURN Maria Luisa, CARRI, GDALETA, DE SIMONE, MACCARRONE, MAFAI DE PASQUALE Simona, MARANGONI, MOLA, PINNA, POLLASTRELLI, RAP-

POSELLI, SCUTARI, SESTITO, SGHERRI e SPARANO. — « Norme relative alla massima occupazione in agricoltura e all'impiego di manodopera agricola ed edile disoccupata nell'esecuzione di opere pubbliche socialmente utili » (1016).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione » (1017);

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1977, numero 833, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (1018).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede
referente**

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MURMURA. — « Interpretazione autentica dell'articolo 160 del testo unico della legge

comunale e provinciale » (992), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede redigente alla Commissione stessa il disegno di legge: « Norme di principio sulla disciplina militare » (873) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: « Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali » (930) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale idrocarburi, per l'esercizio 1976 (*Doc. XV, n. 17*);

dell'Unione italiana ciechi, per gli esercizi 1974 e 1975 (*Doc. XV, n. 62*).

Tali documenti saranno inviati alla Commissione competente.

Sullo svolgimento di interpellanze

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'articolo 155 del Regolamento, le interpellanze nn. 2-00152 e 2-00156, sollecitate dai proponenti, saranno svolte al termine della seduta pomeridiana di domani.

Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 943, 945 e 946

O R L A N D O . Signor Presidente, a nome della 3ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975 » (943);

« Adesione al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione sul commercio del grano ed al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975, e loro esecuzione » (945);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973 » (946).

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Orlando è accolta.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 973

R O M E I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E I . A nome della 11ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77,

secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 973, recante norme previdenziali per i lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Romei è accolta.

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Contributo per la partecipazione italiana al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) » (975)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*);

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976 » (976)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei seguenti disegni di legge: « Contributo per la partecipazione italiana al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976 », già approvato dalla Camera dei deputati, per i quali il Senato ha autorizzato la relazione orale, con l'avvertenza che al momento della votazione sarà opportuno votare prima il disegno di legge n. 976 e successivamente il disegno di legge n. 975.

Ha facoltà di parlare il relatore.

O R L A N D O , f. f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo per l'istituzione di un fondo internazionale di sviluppo agricolo va giustamente discusso insieme all'altro da lei annunciato, che riguarda il contributo per la partecipazione italiana allo stesso fondo

internazionale per lo sviluppo agricolo. Certamente i due testi si sarebbero dovuti comprendere in un unico disegno di legge, ma le ragioni di urgenza e il fatto che la Camera dei deputati ha già provveduto all'approvazione dei rispettivi disegni di legge mi confortano a chiedere che si dia corso nello stesso modo e con la stessa procedura a quanto già stabilito.

Il 12 dicembre avrà luogo a Roma la prima assemblea del consiglio dei governatori del Fondo internazionale di sviluppo agricolo, secondo quanto stabilito dalla sezione 9 dell'articolo 6 dello stesso accordo. Questa riunione avverrà proprio a Roma che secondo un articolo dello stesso accordo è stata eletta capitale provvisoria del fondo internazionale dello sviluppo agricolo. Quindi sarebbe un non senso se l'Italia non procedesse alla ratifica di quest'accordo, almeno prima che si celebri la prima riunione del fondo stesso. Aggiungo a questa considerazione di carattere generale anche il fatto che il nostro Governo — credo con l'unanime consenso di quest'Assemblea che possiamo esprimere in quest'occasione, sicuri di interpretare il pensiero di tutti i gruppi — sta operando perchè Roma diventi la sede definitiva di questo nuovo istituto di diritto internazionale, anche perchè Roma è sede della FAO, del programma alimentare mondiale, è sede del consiglio alimentare mondiale e quindi può avere i titoli per ottenere in via definitiva anche lo stabilimento di questa nuova istituzione.

Al di là di questo, che è un motivo importante per il nostro paese ma che non infirma certamente la sostanza delle cose, credo che bisognerebbe dire qualche parola proprio sull'importanza che quest'accordo sottoscritto riveste anche in relazione alle finalità perseguite dalla nostra politica estera. Questo fondo ha origine dalla conferenza mondiale della FAO svoltasi alla fine del 1974, a seguito della quale vi fu una risoluzione estremamente importante che invitava i paesi industrializzati ad assumere iniziative nel campo agricolo-alimentare in favore dei paesi in via di sviluppo, considerata la situazione (in quell'occasione drammaticamente descritta) della fame nel mondo e le gravissime diffi-

coltà in cui alcuni paesi dell'Asia e dell'Africa in particolare si dibattevano e si dibattono ancora. Questa iniziativa fu assunta dalla conferenza dei plenipotenziari svoltasi il 13 giugno 1976, alla quale parteciparono alcuni Stati membri dell'OCSE e più precisamente del DAC (si tratta del comitato per lo sviluppo che presiede ad una delle più importanti attività dell'OCSE), e da alcuni paesi dell'OPEC, cioè dai paesi legati al cosiddetto patto petrolifero. Tale iniziativa produsse un accordo che venne sottoscritto da 42 paesi, in forza del quale si diede vita al fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, che prevede l'adesione di paesi appartenenti all'area industrializzata, all'area di produzione petrolifera e al terzo mondo. L'allegato n. 1 classifica questi paesi in tre categorie, essendo stabilito che per quelli della prima e della seconda categoria, cioè i paesi OCSE e OPEC, vi sia l'obbligo di contribuzione, mentre vi è facoltà di contribuzione per tutti quegli altri paesi che sono considerati beneficiari.

Quanto alla struttura, l'articolo 7 prevede che questo fondo venga amministrato da un consiglio dei governatori e che la ripartizione dei voti, considerati in numero di 1.800, sia equamente distribuita tra le tre categorie di paesi membri; il consiglio dei governatori elegge poi un consiglio di amministrazione a cui in definitiva sono affidate la predisposizione dei programmi, l'approvazione dei conseguenti progetti e la distribuzione delle risorse; le finalità sono quelle di orientare nuovi capitali fuori del flusso normale previsto dalla conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (in forza della quale, come è noto, l'un per cento del reddito nazionale dei paesi industrializzati dovrebbe essere destinato ai paesi in via di sviluppo), come fondi aggiuntivi, verso la valorizzazione delle risorse di quei paesi e in particolare verso lo sviluppo della zootecnia, dell'agricoltura e della pesca. Le modalità previste sono quelle di dividere le risorse in doni e prestiti a bassissimo tasso di interesse; si tratta cioè di erogazioni e di contributi a titolo gratuito, che non devono oltrepassare l'ottava parte delle risorse impegnate durante l'esercizio annuale, e di prestiti erogati tramite

agenzie internazionali o anche nazionali, essendo inteso che alla scelta debba concorrere lo stesso paese beneficiario.

Quanto allo stato giuridico sono in corso dei negoziati con l'ONU perchè questo istituto possa assumere le stesse caratteristiche delle agenzie internazionali connesse all'Organizzazione delle Nazioni Unite quanto a immunità e privilegi.

Il valore politico di questo provvedimento è assai notevole. Si tratta di una tappa verso la cooperazione internazionale. Si tratta di obbedire ad un polo di orientamento che è stabilito dall'articolo 22 della Carta internazionale sui diritti e i doveri economici degli Stati. È infatti l'articolo 22 che indica appunto finanziamenti aggiuntivi da parte dei paesi industrializzati verso i paesi in via di sviluppo soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo e alimentare.

Credo anche di poter dire che, come da più parti è stato auspicato anche in occasione della riunione svoltasi questa mattina in 3ª Commissione, un altro punto importante sia quello di favorire l'estensione e l'allargamento dei paesi partecipanti al fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, attraverso quindi la partecipazione dei paesi dell'Est ma anche, vorrei dire, di quei paesi che sono al di fuori di schieramenti tradizionali, come per esempio la Cina popolare. Credo sia saggia politica che la Cina venga coinvolta nell'azione che svolgono le Nazioni Unite particolarmente in questi settori così importanti per il raggiungimento almeno di alcuni primi traguardi di giustizia internazionale.

In questo quadro occorre che vi sia una caratterizzazione dell'azione del nostro paese. In occasione dell'approvazione del bilancio degli esteri abbiamo visto che il cosiddetto bipartitismo che si è inaugurato in politica estera, cioè la convergenza di una larghissima parte di forze politiche (e in questa occasione direi di tutte le forze politiche, poichè tutti i gruppi politici hanno, almeno alla Camera dei deputati, dato l'approvazione a questa legge), impone che si insista particolarmente sull'uso più proprio da parte dei competenti organi ministeriali di questi organismi internazionali interessati allo svi-

luppo onde sia assicurata la partecipazione più efficace del nostro paese.

Ecco perchè ritengo che in questo settore dello sviluppo agricolo, laddove il nostro paese vanta larghe e valide esperienze, raccogliendo anche un suggerimento che il deputato Cardia ha dato alla Camera circa l'utilizzo dell'Istituto agronomico d'oltremare di Firenze, sia opportuno che si utilizzi l'esperienza, in tema di valorizzazione agricola e di bonifica agraria, che noi abbiamo fatto nel nostro paese, attraverso l'azione degli enti di bonifica e degli enti di sviluppo, e che vi sia una particolare considerazione nell'utilizzo di queste esperienze che possono rivelarsi preziose per l'azione da svolgere nei paesi in via di sviluppo.

Il contributo previsto dal disegno di legge n. 975, che è fissato in 25 milioni di dollari USA, rappresenta uno sforzo notevole per il nostro paese, ma è indubbiamente uno sforzo finalizzato nella direzione giusta, sia politica che sociale. Ad esso si aggiungono i 200 milioni di dollari USA che rappresentano il contributo del MEC cui anche il nostro paese concorre.

Per le ragioni anzidette, che sono di sostanza ma che sono anche di urgenza, di opportunità e di convenienza politica, chiedo che i disegni di legge vengano ratificati.

P R E S I D E N T E. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

F O S C H I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, concordo pienamente con le motivazioni che sono state addotte dal relatore. Desidero sottolineare a mia volta che il fondo internazionale per lo sviluppo agricolo rappresenta la maggiore e la più incisiva delle realizzazioni impostate dalla conferenza mondiale per l'alimentazione nel 1974, nel contesto di quel nuovo ordine economico internazionale rivendicato dai paesi in via di sviluppo in sede di sesta sessione straordinaria dell'Assemblea delle Nazioni Unite.

All'agricoltura e all'alimentazione veniva a Roma in effetti riconosciuta la massima

priorità nel progetto di sviluppo dei paesi emergenti, stante anche l'acuita sensibilità per la preoccupante caduta della produzione cerealicola, e agricola in genere, verificatasi sul piano planetario negli anni immediatamente precedenti la conferenza. Il fondo è stato quindi concepito come strumento *ad hoc* per convogliare consistenti e crescenti capitali multilaterali verso l'agricoltura dei paesi in via di sviluppo, nel disegno di aumentarne la capacità di far fronte ai bisogni essenziali di popolazioni a rapida crescita demografica, spesso confrontata da drammatiche condizioni di sottoalimentazione e di inedia.

Al fondo veniva assegnata d'altra parte una funzione traente ai fini della mobilitazione di flussi finanziari privati come pure di quelle risorse interne ai singoli paesi beneficiari che attendevano di essere rivitalizzate e incoraggiate a svolgere un ruolo dinamico nel soddisfacimento di esigenze primarie di vaste aree del mondo.

Dal novembre del 1974 un apposito comitato preparatorio ha lavorato alla predisposizione della convenzione istitutiva del fondo che, aperta alla firma degli Stati aderenti il 29 dicembre 1976, si avvia ora a iniziare la propria attività operativa, essendo stata realizzata la condizione della ratifica da parte di almeno dodici paesi donatori dell'OCSE e dell'OPEC, rappresentanti impegni di contributi per almeno 750 milioni di dollari USA, e di 24 paesi beneficiari.

Il fondo fornirà risorse addizionali rispetto agli ordinari flussi finanziari di aiuto pubblico allo sviluppo a condizioni particolarmente favorevoli, nell'ottica della progressiva autosufficienza dei paesi emergenti. L'Italia, che si è sempre espressa nelle istanze internazionali per una cooperazione con i paesi in via di sviluppo in termini di soluzione dei problemi di fondo più che di interventi di natura meramente assistenziale, ha assunto l'impegno, che ora il Parlamento ratifica, di partecipare alla costituzione del capitale iniziale del fondo nella misura di 25 milioni di dollari, da rendere disponibili in tre quote a partire dal 1977.

Desidero sottolineare che i nove paesi della Comunità economica europea contribuiranno globalmente con oltre 200 milioni di dollari, somma che assicurerà loro una notevole influenza negli organi decisionali del fondo. Non c'è dubbio circa il nostro interesse in termini sia economici che politici ad essere parte nella importante iniziativa avviata nel 1974 a Roma e ciò non solo per rispondere a precisi doveri di solidarietà internazionale, ma anche per le favorevoli prospettive aperte da questa nuova fonte di finanziamenti all'attività delle imprese italiane operanti all'estero nello specifico settore agro-industriale. L'esperienza del resto dimostra che i rientri sono per noi costantemente in termini globali ben maggiori degli esborsi derivanti da nostre partecipazioni ad iniziative multilaterali di finanziamento.

A sottolineare l'interesse politico dell'iniziativa vorrei anche ricordare che, in sede di conferenza per la cooperazione economica internazionale, tenutasi recentemente a Parigi, il fondo internazionale per lo sviluppo agricolo è stato valutato come una delle più salienti realizzazioni di cooperazione internazionale degli ultimi anni.

Desidero concludere esprimendo tutto il mio apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Senato con una così sollecita approvazione di questo provvedimento, approvazione che consentirà all'Italia, come già ha sottolineato il relatore, una partecipazione a pieno titolo al consiglio dei governatori del fondo il quale inaugurerà solennemente i lavori della sua prima sessione alla presenza del nostro Presidente della Repubblica qui a Roma il 12 dicembre prossimo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 976.
Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la istitu-

zione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, adottato a Roma il 13 giugno 1976 e aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, sezione 3, dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PERITORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERITORE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la partecipazione del nostro paese al FISA è un fatto ormai scontato e per conseguenza non è da porsi in discussione l'erogazione del contributo pari al controvalore in lire di dollari USA 25 milioni che dovrà essere versato in tre annualità. Tale orientamento trova il suo presupposto nei risultati della conferenza mondiale dell'alimentazione tenutasi a Roma nel 1974 ove il fondo ha già fissato la sua sede provvisoria.

È da precisare che la finalità di tale fondo è quella di stimolare e potenziare investimenti nel settore della produzione agricolo-alimentare nell'area dei paesi in via di sviluppo. Al fondo assicurano inoltre contributi notevoli i paesi dell'OCSE (DAC) e quelli dell'OPEC. I programmi del fondo concorrono, unitamente ad altri programmi, a combattere la fame nel mondo ed a sviluppare la cooperazione economica internazionale. Non possiamo che essere d'accordo, in via di principio, su questi obiettivi, ma riteniamo di aggiungere nel contempo alcune osservazioni di fondo che vanno riferite anche all'altro disegno di legge.

La prima osservazione si riferisce alla scarsa incisività ed alla mancanza di coordinamento nel perseguire gli obiettivi della progressiva soluzione del problema alimentare e della cooperazione internazionale. In secondo luogo ci sembra che tali iniziative dovranno essere allargate ad altre aree con il coinvolgimento di molti altri paesi interessati alla cooperazione internazionale. In questo modo sarà possibile dare a tali programmi quel carattere universale che è uno dei presupposti per una vera cooperazione.

Va detto senza timori che in relazione a questa materia uno sforzo deve essere fatto nel senso di abbandonare la tradizionale politica degli aiuti non finalizzati alla cooperazione con i paesi emergenti. Non è sufficiente l'elargizione pura e semplice ai paesi poveri: occorre invece rifarsi allo spirito di Lomè se si vuol risolvere il problema della fame nel mondo e dello sviluppo dei paesi emergenti. Ogni aiuto deve ispirarsi ai principi della cooperazione, nell'ambito di quella convenzione sancita con senso di giustizia e di civiltà. Un malinteso concetto di aiuto e di cooperazione potrebbe dar luogo ad una politica neocolonialistica da parte dei paesi ricchi a danno dei paesi in via di sviluppo. Tale prospettiva deve essere allontanata decisamente.

Posto in questi termini, il problema impegna di più e invita ad una visione più globale nella quale debbono trovare posto gli accordi tra i singoli paesi con criteri unificanti più incisivi e più corrispondenti alle esigenze dei paesi del terzo mondo. Uno degli aspetti positivi dell'istituzione del FISA consiste nel fatto che esso rimane aperto all'adesione di paesi terzi che intendano collegarsi poi con gli altri nella lotta contro la fame.

Con queste osservazioni e con l'auspicio che il fondo possa veramente funzionare bene, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 975. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Art. 1.

È autorizzata la erogazione a favore del Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) del controvalore in lire di dollari USA 25 milioni, da versarsi in tre annualità, a titolo di contributo per la partecipazione alla sua costituzione.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con Scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977 » (977) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Go-

207ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1977

verno federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con Scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977 », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

O R L A N D O, *relatore*. Si tratta di un accordo che abbiamo sottoscritto con la maggior parte dei paesi del mondo. Sono ormai parecchi gli accordi sottoscritti e ratificati dal Parlamento; questi accordi tendono ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea o marittima. Quindi questo disegno di legge non presenta nessuna novità, salvo quella costituita da un allegato che riporta uno scambio di note tra il Governo nigeriano e il Governo italiano in relazione all'efficacia retroattiva che l'accordo assume a partire dal 1° gennaio 1968.

Quest'accordo è stato negoziato con estrema difficoltà; sono stati necessari infatti quindici anni di negoziati per le difficoltà opposte da parte del Governo nigeriano di sottoscrivere accordi in forma di trattati essendo esso fermo alla posizione della sottoscrizione di scambi di note in condizioni di reciprocità su materie che esso non ritiene oggetto di trattati internazionali. Finalmente si è potuto sottoscrivere questo accordo nei modi e nelle forme tradizionali che abbiamo sempre mantenuto nei confronti di tutti gli altri paesi. Con questa nota aggiuntiva siamo andati incontro alle richieste del Governo nigeriano.

Debbo dire che si tratta di un accordo estremamente importante perchè mette la nostra compagnia di bandiera al riparo dalle notevoli difficoltà incontrate nell'esercizio della sua attività nella Repubblica federale di Nigeria. Quindi non posso che raccomandarne l'approvazione.

P R E S I D E N T E. Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

F O S C H I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con il relatore e raccomando all'Assemblea l'approvazione della ratifica dell'accordo.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L O, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo Federale militare della Repubblica Federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con Scambio di Note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975** » (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975** », già approvato dalla Ca-

mera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MARCHETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'accordo internazionale sul cacao, adottato dall'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo) il 20 ottobre 1975, rinnova con modifiche ed adeguamenti l'accordo precedente del 1972.

La durata è di tre anni, prorogabile di altri due. All'accordo aderiscono tutti gli Stati della Comunità economica europea e dell'Europa dell'Est, Russia compresa, gli Stati Uniti, il Giappone ed i paesi industrializzati, che sono i più importanti consumatori, e poi tutti i paesi del terzo mondo che sono i più importanti produttori.

L'Italia lo applica in via provvisoria dal 1º ottobre 1976. La Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge di ratifica. La 3ª Commissione (affari esteri) del Senato ha chiesto l'urgenza per evitare ulteriori ritardi, oltre a quello già tanto deprecabile quanto ordinario della burocrazia ministeriale, raccomandandone l'approvazione. L'esame ed il giudizio sulla ratifica sono facilitati dalla contemporanea discussione appena terminata sull'accordo internazionale del grano. Tali accordi rispondono infatti alle esigenze politiche, economiche e morali di un più razionale e più giusto ordine internazionale del commercio dei prodotti agricoli e delle materie prime, già ricordato all'inizio della seduta dal senatore Orlando per l'accordo sul grano, da lui definito uno dei « traguardi di giustizia internazionale ».

Ebbene, lo sfruttamento coloniale prima e quello del cosiddetto libero mercato tra pochi mercanti multinazionali poi non assicuravano ampie disponibilità produttive, una equa distribuzione, una giusta e sicura remunerazione, specialmente ai prodotti dei paesi in via di sviluppo. Gli accordi come quelli in discussione rispondono ai principi ispiratori della nostra politica estera e del nostro commercio internazionale, principi che vengono indicati, oltre che nella Carta costituzionale, nelle carte politiche internazionali, e sollecitati ripetutamente e vigorosamente

anche nelle grandi encicliche degli ultimi pontefici Giovanni XXIII e Paolo VI. Gli esempi di questa razionale, giusta e pacifica regolamentazione del commercio internazionale sono dati — nel nostro caso — da alcuni articoli che cito: gli articoli 8, 9 e 10, per esempio, sulle presidenze, sulle sessioni, sui voti che gli Stati adotteranno con questo accordo, riservando il 50 per cento dei voti agli esportatori e il 50 per cento agli importatori; l'articolo 29 che fissa per ogni biennio il prezzo del prodotto e che lo fissa in circostanze eccezionali anche entro il biennio; l'articolo 37 che istituisce una sconta stabilizzatrice con uno *stock* previsto di 250.000 tonnellate, finanziato con un contributo sul commercio del prodotto; l'articolo 50 che permette di raccomandare agli Stati aderenti — per un equilibrio ragionevole tra produzione e consumo — la quantità di prodotto per l'anno successivo. Ebbene, quest'accordo migliora anche l'approvvigionamento per il consumo e per l'industria dolciaria nazionale del prodotto del cacao all'Italia (noi consumiamo 45.000 tonnellate di questo prodotto) e lo migliora anche per la Comunità economica europea, che consuma il 40 per cento di tutte le importazioni mondiali.

Per queste ragioni la 3ª Commissione ritiene degno di ratifica urgente, da parte del Senato della Repubblica, quest'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

FOSCHI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul

cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 69 dell'Accordo stesso.

(E approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in lire 17.500.000 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 3133 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Adesione al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione sul commercio del grano ed al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975, e loro esecuzione** » (945)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione sul commercio del grano ed al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo

1975, e loro esecuzione », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ORLANDO, relatore. Si tratta di un disegno di legge che concerne la proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, entrambe costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971.

Quindi a me non resterebbe che raccomandare l'approvazione del provvedimento che è di pura e semplice proroga e che sarebbe scaduto a rigore, secondo l'articolo 2 del protocollo, il 13 giugno 1976. Siamo già a fine 1977 e quindi sommessamente vorrei dire al Governo che ci troviamo molto fuori tempo massimo. Vi è però un altro articolo, e precisamente il numero 8 della stessa convenzione, che attraverso l'applicazione provvisoria dell'accordo consente che si possa procedere alla ratifica anche in tempi lontani. Ma questa non è una buona ragione perchè le ratifiche non si facciano nei tempi più utili.

Non mi resta perciò che chiedere la ratifica per la proroga di questa convenzione.

Debbo dire — e concludo — che questa procedura di proroga è stata prevista nell'attesa di una rinegoziazione dell'accordo internazionale sul grano. E il disegno di legge n. 651, che sarà in futuro esaminato, dirà quali sono le ulteriori modalità previste per accordare maggiore respiro al tempo di proroga, visto che le negoziazioni si presentano difficili.

Per quanto riguarda l'altro aspetto, cioè l'aiuto alimentare, credo che proprio la procedura prevista di applicazione provvisoria ha consentito e consente che non siano interrotti gli aiuti ai paesi in via di sviluppo che beneficiano anche in questa sede di un aiuto consistente da parte dei paesi industrializzati e della stessa Comunità economica europea. Credo che le cifre siano le seguenti: il quantitativo complessivo di aiuti alimentari per il quale la Comunità europea si è impegnata nel quadro dell'annata di proroga 1975-1976 viene fornito per il 55 per cento diretta-

207ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1977

mente dal bilancio della Comunità, mentre il restante 45 per cento viene fornito bilateralmente dai singoli paesi membri; e l'Italia partecipa in via bilaterale alla proroga in questione con un contributo di 107.000 tonnellate pari al 18,5 per cento. Questo è l'aspetto della seconda proroga richiesta. Vedremo al momento della discussione del disegno di legge n. 651 le caratteristiche del successivo provvedimento di proroga. Intanto chiedo che si proceda alla ratifica anche a sanatoria del gran tempo trascorso.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

F O S C H I , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Onorevole Presidente, mentre concordo pienamente con la relazione del senatore Orlando, non posso ignorare il discreto richiamo che egli stesso ha ritenuto di rivolgere al Governo per quanto attiene ai tempi che ancora una volta vengono messi in discussione. Mi permetto solo di precisare che nel caso specifico il comportamento italiano è stato in realtà legato alla decisione adottata in sede comunitaria. Nessuno dei nove paesi membri della CEE ha firmato i protocolli al nostro esame non essendo stata adottata una decisione comune al riguardo entro i termini fissati per la firma e cioè entro il 14 aprile 1975. Una volta raggiunta l'intesa a livello comunitario tutti i nove paesi hanno depositato contemporaneamente una dichiarazione di applicazione provvisoria (18 giugno 1975) come equivalente, sul piano sostanziale, della sottoscrizione ormai non più possibile. In realtà applicazione anticipata non vi è stata; solo dopo la ratifica sarà possibile procedere alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare, prevista dai protocolli del 1975. Questi, comunque, sono alcuni dei motivi che nel caso specifico hanno deciso sulla procedura e sul tempo ma che indubbiamente non rappresentano, comunque, una ragione per non valutare la necessità di procedure più rapide.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione sul commercio del grano ed al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del primo ed all'articolo 11 del secondo Protocollo.

(È approvato).

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, la azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Le relative spese, valutate in lire 12.000 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973 » (946) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973 », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ORLANDO, relatore. Credo che non si debba aggiungere altro a quanto detto per l'accordo con la Nigeria. Ad ogni modo i tempi di retroattività dell'accordo, previsti per la Nigeria al 1° gennaio 1968, sono retratti per quanto riguarda lo Zaire al 1° gennaio 1965.

Per il resto si tratta di una normale convenzione per evitare alle imprese titolari del traffico di navigazione marittima ed aerea le imposizioni sui redditi nei due paesi.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Re-

pubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Disciplina delle società tra professionisti » (77), d'iniziativa del senatore Viviani e di altri senatori (Procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle società tra professionisti », d'iniziativa dei senatori Viviani, Finessi, Pittella, Scamarcio, Ajello, Dalle Mura, Fossa, Luzzato Carpi, Carnesella, Ferralasco, Lepre, Minnocci, De Matteis, Catellani, Colombo Renato, Fabbri, Di Nicola, Viglianesi, Albertini e Signori, per il quale è stata deliberata l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, relatore. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, gli intensi mutamenti sociali ed economici che caratterizzano i nostri tempi, il conseguente moltiplicarsi ed affinarsi dei rapporti interpersona-

li, il progresso scientifico, l'evoluzione legislativa, l'accresciuta domanda di servizi e di prestazioni sempre più specializzate hanno senza dubbio coinvolto anche il settore delle libere professioni e posto con tutta evidenza il problema di un adeguamento del loro modo di essere e di esplicarsi.

Tenuto fermo il principio che per libera professione si intende una attività, una prestazione d'opera intellettuale svolta con autonomia, discrezionalità e con propria organizzazione da persona a ciò per legge abilitata, e fermo quindi il carattere personalistico dell'attività lavorativa esercitata dal libero professionista, e stabilito che la tradizionale concezione della libera professione non appare in contrasto con i caratteri della società moderna, si è posta tuttavia la questione, da tempo e con fervore dibattuta dalla dottrina e dalle categorie interessate e non secondaria rispetto alle più generali problematiche delle singole professioni e dei relativi ordinamenti, se non stia invece tramontando, con il generale affievolirsi di ogni individualismo, anche il tradizionale e consueto esercizio di tale attività nella forma individuale e quale possa essere una coerente ed accettabile soluzione.

Le varie forme di associazionismo fin qui sperimentate per corrispondere alle nuove esigenze, per rendere anche più proficuo il lavoro professionale, non potevano che muoversi nell'ambito della disciplina prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, che all'articolo 1 consente solo una forma di incerta associazione in forma di contratto atipico poco più che di carattere organizzativo per acquistare in comune dei beni o per contenere gli oneri di gestione e subito dopo, all'articolo 2, sancisce il divieto di costituzione di società professionali.

È di tutta evidenza l'inadeguatezza delle soluzioni fin qui praticate e praticabili di fronte ai problemi sinteticamente sopra richiamati e la conseguente esigenza di una nuova disciplina. Va qui ricordato come anche la Corte costituzionale nel dichiarare non fondata in riferimento all'articolo 41, primo comma, della Costituzione la questio-

ne di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 1815, nella sentenza n. 17 del 1976 abbia testualmente precisato che « il riconoscimento dell'ammissibilità della costituzione di società per l'esercizio delle attività professionali protette appartiene alla discrezionalità di valutazione del legislatore al quale soltanto spetta di stabilire se e a quali condizioni possa consentirsi l'adozione di forme societarie » ed abbia aggiunto che « in questa materia la necessità di una congrua normativa appare evidente per evitare la possibilità dell'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati ed il pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e autonomia dei singoli professionisti ». Mi pare che le considerazioni della Corte debbano essere largamente condivise e non richiedano ulteriori precisazioni.

Con il disegno di legge al nostro esame si intende dare una risposta a questo problema, a quello cioè dello svolgimento in comune di simili o di diverse attività professionali superando così il divieto sopra ricordato, prevedendo e disciplinando la società tra professionisti. Si ritiene infatti che la libera professione possa essere svolta in comune, giacchè si tratta di una attività lavorativa, di una attività economica anche se non commerciale inquadrata in una organizzazione complessa, facendo salvo però, come nel testo proposto si fa salvo, il carattere rigorosamente personale della prestazione intellettuale. Non sussistono perciò motivi di contrasto o elementi di contraddizione con le norme che regolano il rapporto di prestazione d'opera intellettuale nè con quelle che regolano le singole professioni e i loro ordinamenti.

Salvaguardato così l'aspetto personale della professione, non alterato il rapporto di diritto privato con il cliente, pare al relatore che la soluzione che si propone sia anche rispettosa della funzione sociale della libera professione quando, oltre che favorire un più sereno svolgimento dell'attività lavorativa contro un forse fatale suo scadimento, consente una più adeguata e specifica preparazione tecnico-professionale, una migliore

organizzazione del lavoro, un migliore e più corretto inserimento dei giovani che si apprestano alla professione ed appare rispondente anche ad un bisogno collettivo, a quello cioè di garantire ampio accesso a prestazioni e servizi, oggi largamente richiesti, l'espletamento dei quali in modo corrispondente all'aspettativa del cliente-utente, per la delicatezza delle questioni che involgono, si risolve in termini di ulteriore garanzia per lo stesso cliente ma anche di positive conseguenze nella vita sociale.

Un altro aspetto che allorchè si tratta di libere professioni va tenuto presente e che è stato all'attenzione della Commissione è quello del rapporto tra il professionista e l'ordine professionale di appartenenza; aspetto che ha indubbiamente connotati pubblici.

Si è perciò confermato che della società può far parte soltanto il professionista iscritto a un albo o elenco e si è quindi conservato all'ordine professionale, accanto alla funzione di tutela della categoria, il potere di vigilanza sull'esercizio della professione anche in forma associata ed anche per il rispetto dei principi di deontologia professionale.

L'aspetto pubblicistico è inoltre presente e considerato nelle disposizioni che prescrivono precisi adempimenti di pubblicità per la società, di esteriorizzazione del rapporto sociale nei confronti dei terzi.

Tra le possibili, anche se radicali, alternative, quella della pura e semplice abrogazione del divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 1815 e della conseguente amplissima libertà di scelta e quella di una minuziosa e dettagliata previsione legislativa, con il provvedimento in esame si è scelta la strada intermedia, quella cioè della fissazione di alcuni principi, della indicazione di alcuni riferimenti, del rinvio a norme vigenti, di un minimo cioè di organica disciplina sulla quale possa poi, per gli aspetti di dettaglio, innestarsi l'autonomia contrattuale, lasciando quindi all'atto costitutivo di regolare quegli aspetti che più da vicino coinvolgono i soci, la loro personalità, la libera e fiduciaria scelta che presiede alla formazione della so-

cietà e che costituisce garanzia del buon funzionamento e condizione quindi della validità e del successo dell'iniziativa.

Questo disegno di legge sulla disciplina delle società tra professionisti ritorna all'esame dell'Assemblea dopo un ulteriore approfondimento in sede di Commissione giustiziana e in un testo che contiene alcune novità e differenze rispetto alla formulazione originariamente proposta. L'invito da questa Aula a suo tempo rivolto alla Commissione di esaminare la possibilità della costituzione di società anche tra esercenti professioni diverse, assieme alle sollecitazioni pervenute tendenti a farci prevedere accanto a quella della società semplice altre forme di società, ha indotto la Commissione a svolgere l'autorizzata indagine conoscitiva per meglio apprendere il parere delle categorie e degli organismi più direttamente interessati intorno all'intera disciplina in genere ed in particolare sulle sopra ricordate due specifiche questioni.

Il relatore non può che esprimere un positivo giudizio sull'indagine effettuata. Seppur sia stato di qualche tempo differito lo esame del provvedimento, l'indagine è stata ricca di apporti e di suggerimenti per il responsabile e costruttivo contributo offerto dagli interessati.

Mi sia anche consentito riferire come unanime sia stato l'apprezzamento per l'iniziativa del presidente Viviani, primo firmatario del disegno di legge al nostro esame. Le opinioni delle categorie, se pure talora diversificate per alcuni particolari aspetti ed integrate da richieste di adeguamento e di modificazione dei vigenti ordinamenti professionali, hanno peraltro ed infine concordato sulla necessità di una sollecita approvazione della disciplina proposta.

La Commissione, confortata anche dal risultato dell'indagine, ha quindi ritenuto di prevedere anche l'ipotesi della società interprofessionale, riconoscendola non soltanto compatibile con l'impostazione generale del provvedimento, ma altresì corrispondente ad una reale esigenza: a quella cioè di poter offrire al cliente un servizio che nell'esperienza comune e quotidiana esige spesso l'ap-

porto congiunto e coordinato di diverse competenze professionali.

Non si è invece ritenuto di aderire alla richiesta di prevedere, accanto a quella della società semplice, altre forme di società come quella della cooperativa o della società di capitale perchè, mentre nessun dissenso e anzi unanime consenso si è manifestato sulla soluzione proposta, la previsione di altre forme sociali ha destato, accanto ad evidenti contrarietà, alcune perplessità e riserve derivanti dal carattere di indipendenza, di autonomia e di personalità della libera professione che va ovviamente mantenuto anche se l'attività viene svolta in forma associata, e dalla difficoltà di qualificare l'esercizio professionale come attività commerciale.

La preoccupazione è quindi quella di non favorire un affievolimento di tali caratteri attraverso forme sociali che di fatto o anche di diritto trasformino il professionista-socio in un professionista-subordinato, dipendente dalla società. Il professionista non può e non deve essere considerato un imprenditore, sia che svolga la sua attività da solo, sia che operi in società con altri professionisti. Nè possono ad esso applicarsi quelle disposizioni che mal si concilierebbero con alcuni fondamentali elementi quali quelli della natura fiduciaria dell'incarico, della riservatezza, della responsabilità del professionista, dell'autonomia delle sue scelte culturali ed operative.

La Commissione ha quindi ritenuto di non poter risolvere nel contesto del presente provvedimento il problema delle cosiddette società di ingegneria e di consulenza. Il problema certamente esiste, ha un rilevante interesse nel settore dell'economia e del lavoro, in quello dei rapporti con altri paesi, ma richiede una specifica soluzione legislativa nel più ampio quadro della revisione delle norme della legge n. 1815, norme che appaiono certamente superate e che debbono essere adeguate ad una realtà economica e sociale, oltretutto politica, ben diversa da quella nella quale la legge venne emanata.

Anche a questo proposito e a sostegno della decisione adottata ritengo di dover citare quanto nella sopra ricordata sentenza

ha affermato la Corte testualmente dicendo: « Per siffatte forme complesse di attività imprenditoriale (quelle in cui un gruppo di professionisti costituiscono un'impresa con conferimento ed organizzazione di mezzi strumentali e di beni aziendali per svolgere attività di progettazione industriale connesse o non alla diretta produzione di beni o servizi non professionali) l'esigenza di una speciale disciplina normativa appare ancor più palese trattandosi di regolare la costituzione e l'esercizio non solo di una società tra professionisti ma di una società professionale organizzata in forma di impresa, ciò che comporta la soluzione di particolari e gravi problemi giuridici ».

Così intorno alla forma cooperativa, pur essendo presenti e valutate le sollecitazioni pervenute per una sua previsione nel provvedimento in esame, è sembrato alla Commissione non ancora agevolmente risolvibile il problema di conciliare il fine della mutualità, gli aspetti sociali e pubblicistici della cooperazione con quelli della personalità e dell'autonomia della libera professione. Ancora, non è sembrato opportuno estendere alle società tra professionisti da un lato disposizioni di favore come quelle in materia fiscale e dall'altro forme di particolare controllo sulla loro attività e sulla loro organizzazione sociale.

Anche su questo problema quindi il discorso non può considerarsi chiuso ma va altrimenti risolto. La diffusione della cooperazione, il suo alto valore sociale, l'importanza del suo ruolo nell'economia nazionale sono fuori discussione. Sappiamo che cooperative tra professionisti esistono e sono abbastanza diffuse in alcune zone del paese e per alcuni settori professionali. Il problema però va approfondito, anche sotto l'aspetto della parità di trattamento fra forme sociali diverse pur sempre di professionisti e non è parso alla Commissione di poterlo risolvere nell'ambito del presente provvedimento. Viene così, in definitiva, confermata la scelta per la società semplice che, come è noto, è la forma più elementare di società, non esige l'osservanza di particolari formalità, è tipica delle attività non strettamente com-

merciali ed in essa il socio che conferisce la propria opera non assume lo *status* del lavoratore subordinato.

Passo ora ad una seppure sintetica illustrazione delle disposizioni in esame. All'articolo 1 si stabilisce che la società tra professionisti è regolata, oltre che dalle norme del presente disegno di legge, da quelle del codice civile sulla società semplice e si attua anche un collegamento con le discipline vigenti per le singole professioni intellettuali. È parso inoltre opportuno, nel definire l'oggetto delle società, distinguere tra le società costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e quelle costituite tra esercenti professioni diverse. Si è stabilito quindi che la finalità per le prime è quella del comune svolgimento delle attività, mentre per le seconde è piuttosto quella del coordinamento di diverse attività e di prestazioni diverse. Fissato il principio che l'incarico, anche se conferito al socio personalmente, si deve intendere assunto dalla società e che nei confronti della stessa opera il sistema delle incompatibilità riguardante ciascuno dei soci, all'articolo 2 si stabilisce il divieto, per i dipendenti pubblici, con l'unica eccezione dei docenti, di appartenere alle società tra professionisti nemmeno come collaboratori. I motivi del divieto, già altrove sancito per alcune attività professionali o per alcune categorie di pubblici dipendenti, sono evidenti e possono sintetizzarsi nella necessità di impedire ogni forma di diretto o indiretto collegamento tra la società professionale e l'ente pubblico e di evitare ogni distorsione nel normale e libero sistema dell'affidamento dell'incarico professionale.

All'articolo 3 si riafferma il principio della personalità dell'esercizio nella prestazione professionale e si stabilisce che ciascun socio deve essere iscritto ad un albo professionale. Si aggiunge ancora che nell'espletamento dell'incarico il socio deve rendere nota la sua appartenenza alla società.

Ribadito che per la costituzione della società non si richiedono particolari formalità, all'articolo 4 si prevede un sistema di comunicazioni agli organismi professionali del luogo dove ha sede la società ai quali com-

pete, verificata l'osservanza delle norme di legge, l'iscrizione della società in appositi registri. Tale iscrizione va comunicata quindi a tutti gli ordini e collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione di tale loro qualità nel fascicolo personale.

Si è prevista l'ipotesi, per la società interprofessionale, che un consiglio o un collegio ometta o ritardi l'iscrizione per una diversa interpretazione delle norme. La soluzione proposta del ricorso ad una speciale commissione appare idonea a salvaguardare da un lato l'autonomia degli ordini professionali e dall'altro l'esigenza che non siano frapposti dilatori ostacoli all'effettivo inizio della attività da parte della società.

In ordine al delicato problema del numero dei soci, l'articolo 5 dispone che esso non può essere superiore a dieci. È infatti convinzione diffusa che consentire un eccessivo numero di soci possa condurre a situazioni di monopolio che, particolarmente nei centri piccoli o medi, potrebbero pregiudicare l'esercizio della professione in forma individuale e costituire anche posizioni di potere economico e sociale non compatibili con la funzione propria della libera professione e con il suo libero dispiegarsi. Si ammette però il superamento del numero minimo fino ad un massimo di 30 quando, a giudizio degli ordini professionali, sia comunque assicurato un congruo spazio all'attività professionale in forma individuale. In caso di conflitto si può ricorrere anche per questa ipotesi alla commissione di cui al successivo articolo 12.

La ragione sociale deve contenere almeno il nome di un socio, indicare l'attività ed essere seguita dalla dizione: « Società tra professionisti ». Tutti i nomi dei soci debbono essere riportati nella corrispondenza, negli atti e nelle comunicazioni della società.

All'articolo 7 si fa obbligo alla società, alla quale è attribuita, salvo rivalse interne, la responsabilità civile, di stipulare adeguato contratto di assicurazione per gli eventuali danni patrimoniali.

L'atto costitutivo della società, oltre a indicare le generalità dei soci e l'albo o elen-

co al quale appartengono, deve indicare anche la sede, la ragione sociale e le attività della società nonché i soci amministratori e la loro durata in carica. Si è inoltre stabilito — sempre all'articolo 8 — il principio che ogni modificazione dell'atto costitutivo esige l'unanime consenso dei soci nonché il principio della uguale partecipazione dei soci negli utili e nelle perdite. Entrambe queste disposizioni tuttavia possono essere derogate da una diversa e specifica pattuizione nell'atto costitutivo.

Il conferimento e la revoca dei poteri di amministratore e di rappresentante della società debbono essere adottati dall'assemblea dei soci a maggioranza di due terzi.

All'articolo 10 si sancisce la norma della esclusività; il socio deve fornire la propria opera professionale soltanto per conto della società e inoltre non può partecipare a più società tra professionisti.

L'articolo 11, oltre a stabilire che negli albi, accanto al nominativo di ciascun iscritto, va indicata la sua qualità di componente una società, conserva agli ordini e ai collegi professionali l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri nei confronti dei singoli professionisti anche in relazione alla loro qualità di componenti una società professionale. Si aggiunge inoltre che la violazione dei patti sociali costituisce di per sé una infrazione disciplinare.

Ai fini previsti esclusivamente negli articoli 4 e 5, viene costituita con l'articolo 12 una commissione nazionale per le società tra professionisti nominata dal ministro di grazia e giustizia e costituita dai rappresentanti di tutti i consigli nazionali degli ordini e collegi professionali. Ove venga meno la iscrizione del socio all'albo professionale, ne consegue l'automatica sua esclusione dalla società. In caso di sospensione o in altri casi di particolare gravità se l'atto costitutivo nulla prevede in proposito l'esclusione del socio va deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

Agli articoli 14 e 15 si prevede che il socio, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, possa recedere dalla società con un preavviso di almeno sei mesi e che

in ogni ipotesi di cessazione del rapporto sociale la liquidazione della quota e delle spettanze, salvo le eventuali ragioni di danno avanzate dalla società, debba avvenire entro un determinato termine.

Ribadito l'obbligo alla tenuta dei registri contabili, all'articolo 17 si prescrive che per le prestazioni fornite dalla società si applicano le tariffe relative alla professione dei soci e così il parere sui compensi è dato dall'ordine professionale competente in relazione alla prestazione dell'opera.

Si è ritenuto quindi di dover precisare che eventuali prestazioni interprofessionali, implicanti cioè l'opera di diversi professionisti appartenenti alla società, debbono essere previamente richieste dal cliente o comunque con lo stesso esplicitamente concordate. In tale ipotesi le attività possono essere oggetto di separate valutazioni.

Nulla si è ritenuto di stabilire in merito alla disciplina tributaria dei compensi corrisposti alla società essendo tale ipotesi già prevista e disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, così come non si è ritenuto di prevedere agevolazioni in materia di imposta di registro. Dalla natura personale della società e dal divieto quindi di svolgere attività commerciali ed imprenditoriali discende il divieto di investimenti in beni che non siano strettamente funzionali ed utilizzabili nelle attività professionali e in ogni altra operazione meramente speculativa.

L'articolo 21 stabilisce che la società può richiedere la cessione dei contratti in corso, mentre all'articolo 22 si dettano norme per rendere pubblica l'appartenenza del professionista a società. Stabilito che per i notai rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e che alle società estere si estendono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2505 e seguenti del Codice civile, all'articolo 25 si abroga espressamente per le società disciplinate dal presente provvedimento il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 1815.

Il nuovo istituto che con il disegno di legge in esame si intende introdurre nel nostro ordinamento giuridico non è certamente frut-

to di fantasie o concessione ad istanze corporativistiche, ma discende da una attenta considerazione sul modo di essere oggi della libera professione in generale e vuole essere perciò, nell'intenzione dei proponenti prima e della Commissione poi, una prima risposta positiva, sia pure parziale, ad una diffusa e fondata richiesta.

La possibilità di svolgere in comune la libera professione, come libera scelta, certamente senza negare la validità dell'esercizio professionale in forma individuale e senza ad esso frapporre ostacoli, senza cioè prestabilire condizioni di privilegio per la forma associata, crediamo possa contribuire ad una migliore qualificazione della libera professione per evitare quel decadimento che oltre ad offuscarne la sua validità storica sarebbe anche pregiudizievole del suo ruolo nella nostra vita culturale, sociale ed economica. La salvezza della libera professione non può certamente essere affidata soltanto a questo istituto, ben altri e complessi essendo i problemi che riguardano le singole professioni, per alcune delle quali il dibattito è aperto e le soluzioni stanno avanzando. Ma crediamo che questo possa essere un contributo, possa costituire una prima risposta ad attese molto diffuse.

Si tratterà quindi di valutare — e questo mi pare sia caratteristico di ogni nuovo istituto — quali nuovi suggerimenti deriveranno dalla sua prima pratica applicazione, quali proposte dalle prime esperienze, per trarre da esse motivo di aggiornamento e di miglioramento della disciplina oggi proposta. E con la consapevolezza di aver fatto soltanto un primo, ma ritengo significativo, passo che a nome della 2ª Commissione mi permetto di raccomandare l'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ringrazio il relatore per la lucida esposizione che ha fatto, che è stata completa, esauriente sotto ogni

aspetto. Il Governo ha apprezzato e apprezza il lavoro svolto con unanimità di intenti dalla Commissione giustizia del Senato e in particolare esprime parole di riconoscimento per il presentatore del progetto di legge, senatore Viviani. Anche il Governo si augura, facendo sue tutte le considerazioni svolte dal relatore, che il disegno di legge sia approvato nella struttura essenziale predisposta dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

TITOLO I

Art. 1.

(Forma della società tra professionisti)

Gli iscritti agli albi o elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse.

Tali società sono regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme sulle società semplici nonché dalle discipline vigenti per le professioni intellettuali interessate, in quanto compatibili.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Le società tra professionisti disciplinate dalla presente legge sono regolate dalle disposizioni della società semplice, o, se con scopo mutualistico, da quelle della società cooperativa a responsabilità illimitata, ma

non sono soggette alla iscrizione nel registro delle imprese. Ad esse si applicano le norme disciplinari vigenti per le professioni intellettuali dei singoli componenti, in quanto compatibili.

Non si considerano interdisciplinari le attività professionali attribuite con diverso grado di competenza a separati ordini e collegi professionali e ne è vietata la costituzione in società ».

1.1 BOLDRINI Cleto, LUBERTI, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ Giglia, LUGNANO, MACCARRONE, PETRELLA

BOLDRINI CLETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista, dopo attenta meditazione, ripresenta una delle questioni che hanno formato oggetto di attento esame da parte della Commissione e cioè se in realtà sia compatibile con la società professionale, con le società interdisciplinari la forma della società cooperativa che anche noi ritenemmo e riteniamo sia incompatibile quanto meno in alcune delle sue diverse ipotesi.

Siamo perfettamente d'accordo con il relatore — e vorremmo aggiungere che anche noi abbiamo sostenuto le stesse opinioni — per il carattere specifico della professione intellettuale quale si è voluta e si deve conservare, sia per esigenze di carattere sociale sia per esigenze di carattere politico e sia soprattutto per l'armonia dell'ordinamento giuridico. Evidentemente non possono giustificarsi o rendersi possibili e idonee le forme di società che non valorizzano l'attività personale del socio, la sua prestazione personale, l'autonomia della società stessa e che ripropongono o sotto la forma di società di capitali o sotto la forma di società cooperativa la struttura dell'impresa accanto a quella della società tra professionisti.

Non ci convince però l'opinione che manchino norme che regolano la società professionale sotto forma di impresa. Il codice civile, nonostante l'accorata puntualizzazione della Corte costituzionale, già indica quale debba essere il regime della società che ha per oggetto una prestazione professionale organizzata in forma di impresa. Ed è precisamente previsto dall'articolo 2238 del codice civile il quale ritiene applicabile in tal caso tutte le norme relative al rapporto di lavoro subordinato stante la diversa struttura e l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa dell'attività professionale. Il che naturalmente rende subordinata alla impresa stessa l'attività professionale del singolo professionista. È evidente che in tal caso la struttura societaria regola l'impresa, non vi è impedimento, e possono sussistere sia imprese di tipo capitalistico — società per azioni od altro — che hanno per scopo non la prestazione professionale del singolo professionista quanto l'oggetto, il risultato della prestazione professionale, sia imprese di tipo cooperativistico. Ma non è di questo che noi vogliamo interessarci perchè questo esiste nella pratica, esiste nell'ordinamento giuridico italiano.

Riteniamo che, ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, le imprese cooperative possano essere sia imprese cooperative commerciali sia imprese cooperative non commerciali. Ma non è tanto questa la distinzione che vogliamo sottolineare. Vogliamo sottolineare il fatto che possono esistere anche cooperative a responsabilità illimitata, cioè società semplici dove le norme caratterizzanti sono quelle che regolano la mutualità reciproca tra i soci, pur essendo società semplici come organizzazione sociale tipica. E in questo caso evidentemente attraverso la restrizione dell'articolo 1 dovremmo dire che limitiamo la organizzazione della società semplice o quella mutualistica soltanto perchè società cooperative. Credo che un momento di riflessione dobbiamo farlo.

Desidero anche aggiungere — e mi si permetta di farlo soltanto a titolo di memoria perchè non riguarda certamente l'oggetto di questa questione — che nel nostro ordinamento giuridico, nel codice civile del 1942,

purtroppo, proprio per le caratteristiche del codice emanato in quel tempo, manca una figura giuridica che era propria del codice Zanardelli e che regolava o per lo meno tipizzava la vita di numerosi rapporti sociali che negli ordinamenti stranieri, ad esempio in Francia, ancora sussistono, nonostante la evoluzione dei tempi. Parlo della società civile, la tipica società civile la quale regolava le attività delle società che non sono commerciali o che non hanno scopo di lucro.

CARRARO. Adesso è la società semplice.

BOLDRINI CLETO. È la società semplice, ma se ha carattere di mutualità può essere anche la società cooperativa senza scopo commerciale o d'impresa.

CARRARO. Su questo punto non ha cambiato niente il codice del 1942!

BOLDRINI CLETO. No, ha cambiato molto perchè, ad esempio, nella organizzazione della società semplice, a differenza della società civile, non entrano le organizzazioni senza scopo di lucro. La questione, comunque, non è affatto risolta; anzi, il mancato recepimento delle società civili nella struttura dell'ordinamento giuridico generale ed in modo particolare per ciò che riguarda il sistema fiscale, l'assenza di questa figura tipica pone i partiti, le associazioni e le altre figure giuridiche (ad esempio le società di divertimento o a scopo di cultura) tra organizzazioni che non sono né associazioni ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, né società semplici come tipizzate dal codice civile e che non sono entità giuridiche capaci di rapporti di proprietà.

Pertanto l'emendamento da noi proposto pone un aspetto di questa problematica e ritiene di poter delineare un tipo di cooperativa la quale non è, per definizione, impresa, tant'è che la escludiamo dall'iscrizione nel registro delle imprese, con tutte le conseguenze che ne derivano. La mancata iscrizione in quel registro significa che non può essere soggetta a fallimento, non può essere

soggetta a vigilanza governativa, non può avere quella strumentazione tipica delle società cooperative o delle imprese cooperative anche quando non sono abilitate al commercio, secondo la definizione del codice civile. Inoltre si differenzia dalla società semplice solo per gli scopi mutualistici che possono essere riassunti nei celebri brocardi di un voto a testa, di un riparto uguale degli utili, senza riferimento alla società di capitale, di struttura aperta nei limiti di legge.

Riteniamo, ad ogni modo, che tali questioni possano essere esaminate anche sotto questo profilo e rammento che il Sottosegretario al Ministero del lavoro in sede di Commissione aveva espresso la sua benevolenza per un emendamento di questo tipo che pensavo sarebbe stato pagato dal Governo in questa sede.

Con il secondo comma del nostro emendamento, che poi sarebbe il terzo comma dell'articolo 1, noi riproponiamo una questione che ci sembra di importanza fondamentale poichè il rigore che abbiamo voluto dare alla legge non dovrebbe consentire che attraverso le società professionali si realizzino fini che sino ad oggi sono considerati dalla legge non leciti, che sono sanzionati disciplinarmente dai singoli albi professionali e che in ogni caso propongono dei problemi anche di carattere penale: faccio riferimento per esempio a società tra dentista ed odontotecnico — il che ha dato luogo ad una casistica penale di rilevante mole, con costituzione di parte civile persino degli ordini professionali — o al caso del geometra e dell'ingegnere, il che dà luogo o ad appropriazione di abilitazione dello Stato per categorie superiori e alle relative tariffe, o ad uno sfruttamento del lavoro del professionista che non ha l'abilitazione dell'ingegnere ma ha la capacità di svolgere un certo lavoro.

La norma da noi proposta regola ampiamente la questione vietando la costituzione di società professionali tra gradi diversi di competenza attribuiti a diversi collegi o a diversi ordini professionali.

Per questi motivi raccomando l'approvazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E O R C H I A , relatore. Il relatore è contrario all'emendamento 1.1 e conseguentemente, essendo subordinati, agli emendamenti 4.1 e 5.1 del senatore Boldrini e di altri senatori. È contrario non solo per una mera difesa di un consenso manifestatosi largamente in sede di Commissione giustizia, ma anche per quanto ha detto nel corso della sua relazione allorchè ha ritenuto di riconoscere che esiste il problema che è stato formalizzato nell'emendamento proposto, ma esso non può essere risolto in questa sede perchè esige un approfondimento dei temi — anche oggi, seppur sintenticamente, illustrati dal senatore Boldrini — del rapporto tra mutualità e libera professione, tenuto presente che la libera professione è una attività economica che ha fini di lucro (il fine di lucro è diverso da quello della mutualità), ma tenuto presente anche il sistema attualmente vigente (che sarebbe automaticamente ripreso) delle agevolazioni fiscali e il sistema dei controlli amministrativi e governativi sulla vita e sulle attività delle società cooperative; sistema di controlli che allo stato male si concilia con la libertà, con l'autonomia, con l'indipendenza della società tra professionisti.

Questi sono i motivi per i quali esprimo la contrarietà della Commissione sulla prima parte dell'emendamento 1.1.

Per quanto attiene alla seconda parte dell'emendamento 1.1, il divieto che si intende introdurre costituirebbe un gravissimo ostacolo alla formazione di società interprofessionali. Sarebbe del tutto vano l'aver previsto la figura della società interprofessionale se poi alla sua effettiva costituzione frapponessimo un ostacolo di questo genere. Il rapporto sociale che viene ad instaurarsi tra professionisti aventi competenze diverse, la responsabilità e la personalità stessa dei professionisti costituiscono una prima garanzia nei confronti delle preoccupazioni che esistono e che stanno alla base del proposto emendamento.

Il mantenimento della vigilanza degli ordini e dei collegi professionali sui professionisti anche associati non può essere inteso solo a prevenire ma anche a reprimere eventuali violazioni delle norme di legge o di quelle della deontologia professionale.

Per questi motivi sono contrario agli emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi associo alle considerazioni del relatore. In effetti la struttura delle società cooperative non si concilia con la struttura di società tra professionisti, stante la figura specifica del professionista intellettuale del nostro ordinamento.

Vi sono molti altri problemi che verrebbero a porsi qualora si accettasse la forma della società cooperativa. Basti pensare alla necessità di configurare come contratto di opera il rapporto tra la cooperativa e i terzi e come contratto di lavoro subordinato il rapporto interno tra società e soci. Vi è poi il problema del controllo pubblicistico e il problema delle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Vi è cioè un insieme di questioni che creerebbero gravi difficoltà nel caso di accettazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.1.

P E T R E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Spero di non annoiare gli onorevoli colleghi se ritengo di dover richiamare la loro attenzione sul fatto che nel nostro ordinamento giuridico societario la società non è semplice, così come viene denominata tecnicamente, ma è « semplificata » pur essendo società commerciale. Ora, tutto il problema della cooperazione e delle società cooperative si ispira a ben altri criteri non tanto prettamente commerciali ma

solidaristici, non propri soltanto delle cooperative « rosse », ma molto sentiti in tutto il vario campo della cooperazione ed in altri e svariati campi di attività e che soprattutto nelle formazioni professionali che stiamo creando hanno una loro corposa rilevanza. Il criterio della mutualità, cioè della solidarietà professionistica, in un momento di crisi soprattutto economica che riguarda le professioni individuali, che si basano su titoli di studio, su abilitazioni professionali, ha un'importanza notevole. Escluderlo aprioristicamente, senza un'approfondita discus-

sione e senza che si sia sufficientemente indagato sulla volontà decisamente favorevole e motivata delle associazioni che rappresentano in Italia la cooperazione, mi pare non sia opportuno.

D'altra parte qui non si vieta che la forma principale delle società professionali sia quella della società semplice. Anzi dirò che la forma di società professionale, interdisciplinare, interprofessionale più naturale sarà quella dell'unione solidale ma di fatto, quindi l'unione societaria semplice tra professionisti.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(Segue P E T R E L L A). Ma la cooperazione serve in molti altri casi in cui l'interdisciplinarietà può essere per l'appunto un ostacolo a questo sforzo solidaristico. Bisogna, peraltro, aggiungere che nell'emendamento che vede come primo firmatario il senatore Cleto Boldrini vi sono due commi che hanno due differenti rilievi. Il primo comma ha come contenuto la possibilità della società cooperativa tra professionisti, società con determinate peculiarità, quale quella di non essere soggetta a iscrizione nel registro delle imprese (cosa che mi pare naturale trattandosi di una società cooperativa molto particolare). Il secondo comma considera, invece, le diverse possibilità di subordinazione nella qualità di diverse attività professionali vertenti nel medesimo campo. Sono stati fatti qui, come già in Commissione, alcuni esempi: il rapporto tra lo odontotecnico e il medico dentista, il rapporto tra il geometra e l'ingegnere. Si tratta di forme societarie in cui può supporre che si possa mascherare sotto il rapporto societario un rapporto di lavoro subordinato che si voglia far sfuggire alle norme che lo regolano. Quindi le richieste limitative dell'emendamento Boldrini sono in effetti fondate.

Essendo nella fase della dichiarazione di voto, credo di poter avanzare la richiesta di

votare per parti separate i due commi dell'emendamento 1.1. Il primo comma riguarda esclusivamente la possibilità di introdurre nelle società professionali, attraverso la forma cooperativa, il principio mutualistico e solidaristico che è una delle acquisizioni moderne di un diverso rapporto sociale. E questo dovrebbe farci riflettere, anche perchè la società cooperativa non viene immediatamente recepita nella sua forma commerciale di società a responsabilità illimitata, ma si ha una particolare forma di cooperazione che viene qui istituita con specifici requisiti e che riguarda le società tra professionisti e solo queste.

Il secondo comma, invece, concerne per l'appunto attività che hanno la qualità di essere subordinate una all'altra: il lavoro del geometra si presta ad essere subordinato a quello dell'ingegnere o anche dell'architetto, il lavoro dell'odontotecnico si presta ad essere subordinato rispetto a quello del medico; ma ci sono tante altre analoghe attività subordinate, cosicchè la cautela posta nel secondo comma dell'emendamento Boldrini ha questa ragione. La limitazione cioè è giustificata da motivi di cautela.

Possono sorgere evidentemente delle difficoltà di valutazione per l'un comma, diverse dall'altro. Ancora una volta ripeto che nel primo comma non si vuole estendere

tutta quanta la disciplina della cooperazione alle società tra professionisti, ma soltanto una parte di essa che a noi pare qualificante, cioè la parte solidaristica, la parte sociale della cooperazione.

Quindi il primo comma di questo emendamento a noi pare abbia la possibilità di essere accolto da tutta l'Assemblea con specifico riferimento ai principi (anche storici) dei movimenti culturali e ideali a cui esso si rifà; il secondo comma è una norma di garanzia. Sono favorevole ad essa, sia ben chiaro: sono molto favorevole, perchè serve ad evitare che attraverso le società di professionisti possano organizzarsi degli artifici non accettabili dal punto di vista della tutela del rapporto lavorativo. Ma mi rendo conto che altri possano invece ritenere che il secondo comma abbia a suo fondamento una giustificazione molto rigorosa e limitativa. Pertanto chiedo che il primo e il secondo comma siano votati separatamente. Soprattutto invito i colleghi a considerare che nel primo comma non si fa un'estensione completa alle norme delle società cooperative a responsabilità illimitata, ma soltanto ai principi mutualistici originari delle società cooperative. Quanto al secondo comma, ovviamente dipende dalla prudenza dell'Assemblea la valutazione definitiva.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Giustamente il senatore Petrella ha diviso in due l'emendamento perchè esso comporta la soluzione di due problemi. Io sono contrario ad entrambe le soluzioni proposte, però desidero dare conto molto rapidamente del voto del mio Gruppo.

Siamo contrari alla prima parte dell'emendamento perchè nessuno esclude che possano sorgere forme cooperativistiche le quali svolgano la loro attività ma che non hanno nulla a che vedere con l'istituto giuridico della società tra professionisti, cioè società tra lavoratori autonomi come ne esistono

nel campo del lavoro subordinato. Dico questo con molto rispetto per la cooperazione, istituto storico al quale va tutta l'attenzione e la considerazione, ma non riusciamo a comprendere come una società tra professionisti possa avere un fine mutualistico e solidaristico, a parte poi, per quanto concerne la società professionale, tutte le considerazioni negative ben relazionate dal senatore Beorchia ed illustrate dal Governo con conseguenze, che al momento non possiamo immaginare, in ordine alla liquidazione coatta, all'assenza del fallimento, ai controlli ed a tutta una serie di problemi giuridici che resterebbero appena sfiorati.

Alla seconda parte dell'emendamento siamo ugualmente contrari, ma con minore decisione, in quanto, secondo noi, il senatore Boldrini ha introdotto un problema meritevole di attenzione. Dico questo non tanto per il caso del dentista e dell'odontotecnico, perchè questo non è professionista e quindi non c'è possibilità di confusione, quanto per il riferimento preciso che egli ha fatto al diverso grado di partecipazione ai progetti del geometra e dell'architetto. Riteniamo però che la formulazione dell'emendamento, che alla prima lettura risultava assolutamente incomprensibile anche a coloro che ne volevano comprendere la portata, presenti tali e tante possibilità di equivoci e di contrasti (che cosa sono il grado, la competenza e così via) da non consentirne l'approvazione. Mi sembra infatti che esso comporti tutta una serie di concetti che ora conosciamo perchè ci sono stati esposti in Assemblea, ma che l'interprete domani con molta difficoltà andrebbe a ricercare.

Per questi motivi, non senza rilevare che in Commissione se ne è parlato tanto, per cui si sarebbe potuto proporre un emendamento migliore, dichiaro il nostro voto contrario.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la votazione dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Boldrini Cleto e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, avverrà per parti separate.

Metto pertanto ai voti il primo comma dell'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Art. 2.

(Incarico professionale)

L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio.

Si estendono alla società le disposizioni relative alla incompatibilità per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico da parte dei singoli soci.

Alle società tra professionisti non possono appartenere, neanche quali collaboratori o ausiliari, i dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici, anche economici, ancorchè le singole discipline consentano l'esercizio delle attività professionali. Tale divieto non si applica ai docenti universitari e di scuola secondaria.

(È approvato).

Art. 3.

(Esercizio dell'attività)

Le prestazioni d'opera delle società tra professionisti devono essere svolte personalmente dai soci, i quali, in ogni caso, debbono essere iscritti agli albi o elenchi previsti dagli ordinamenti professionali.

La società tuttavia può valersi di ausiliari e collaboratori ai quali si applica la disposizione dell'articolo 2238 del codice civile, secondo comma, ove la collaborazione sia consentita dal contratto e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società.

L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

(È approvato).

TITOLO II

Art. 4.

(Costituzione della società)

La costituzione della società deve avvenire nei modi stabiliti dall'articolo 2251 del codice civile e dalle relative leggi integrative.

Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni è comunicata al consiglio dell'ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società, ed in caso di società interprofessionale ai consigli degli ordini o ai collegi professionali di appartenenza di ciascun professionista.

I consigli e i collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, iscrivono gli atti di cui al comma precedente in appositi registri allegati ai rispettivi albi ed elenchi e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

Qualora, in caso di società interprofessionale, un consiglio o collegio non disponga, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, l'iscrizione di cui al comma precedente, la società può ricorrere alla commissione di cui al successivo articolo 12 la quale, sentite le parti interessate ed assunte sommarie informazioni, valuta i motivi del diniego e, ove gli stessi non appaiano fondati, dispone l'iscrizione.

Di ogni iscrizione nei registri di cui al precedente comma è data comunicazione ai consigli dell'ordine o collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

L'attività sociale può essere esercitata a decorrere dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al precedente comma.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

In via subordinata all'emendamento 1.1, al secondo comma, in fine, dopo la parola: « professionista », aggiungere le altre: « Le società non sono soggette all'iscrizione nel registro delle imprese ».

4.1 **BOLDRINI Cleto, LUBERTI, BENEDETTI, TEDESCO Tatò Giglia, LUGNANO, MACCARRONE, PETRELLA**

B O L D R I N I C L E T O . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 5.

(Numero massimo degli associati)

Le società possono essere costituite con non più di dieci soci.

Possono tuttavia essere costituite società con un numero di soci superiore a quello indicato nel comma precedente, fino ad un massimo di trenta, tenuto conto del numero dei liberi professionisti effettivamente esercitanti negli ambiti tecnici e territoriali in cui

opera la società, in modo che sia assicurato un congruo campo di attività all'esercizio professionale in forma non associata.

In caso di diverse valutazioni da parte dei consigli o collegi competenti, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Se costituite con la forma della cooperativa, il numero minimo dei soci non può essere inferiore a 5 ».

5.1 **BOLDRINI Cleto, LUBERTI, BENEDETTI, TEDESCO Tatò Giglia, LUGNANO, MACCARRONE, PETRELLA**

All'articolo 5, nella rubrica, sostituire le parole: « degli associati » con le altre: « dei soci ».

5.2 **LA COMMISSIONE**

P R E S I D E N T E . L'emendamento 5.1 è precluso in seguito alla precedente votazione sull'emendamento 1.1.

B E O R C H I A , relatore. L'emendamento 5.2 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario:*

Art. 6.

(Ragione sociale)

La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, indicando le attività della società, e deve essere seguita dalla dicitura « società tra professionisti ».

Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi degli altri soci.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte della Commissione, l'emendamento 6.1, tendente a sostituire, al primo comma, la parola: « indicando » con la parola: « indicare ».

B E O R C H I A , *relatore.* Si tratta di un emendamento puramente formale.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario:*

Art. 7.

(Responsabilità professionale)

La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La società deve stipulare adeguata polizza assicurativa per i danni patrimoniali di cui al comma precedente, e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte della Commissione, l'emendamento 7.1, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « adeguata polizza assicurativa » con le altre: « adeguato contratto di assicurazione ».

B E O R C H I A , *relatore.* L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

TITOLO III

Art. 8.

(Contenuto dell'atto costitutivo)

L'atto costitutivo della società tra professionisti deve indicare le generalità dei soci con la precisazione dell'albo od elenco professionale di appartenenza, la ragione sociale, la sede della società, le attività esercitate, i soci amministratori e la loro durata in carica.

Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, l'atto stesso può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

Le partecipazioni dei soci negli utili e nelle perdite della società si presumono uguali, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

(È approvato).

Art. 9.

(Amministrazione della società)

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono conferite con deliberazione adottata dall'assemblea, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad uno o più soci e con le stesse modalità possono essere revocate.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Al primo comma sostituire le parole da: « a maggioranza », sino alla fine del comma con le altre: « con la maggioranza stabilita dall'atto costitutivo e con le stesse modalità possono essere revocate ».

9.1 BOLDRINI Cleto, LUBERTI, BENEDETTI, TEDESCO Tatò Giglia, LUGNANO, MACCARRONE, PETRELLA

BOLDRINI CLETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento si illustri da sé poichè, essendo possibile una società di due persone con eguali conferimenti, non può essere stabilita per legge una maggioranza di due terzi. Non possiamo infatti spezzare a metà uno dei due soci; sarebbe « grammaticalmente » scorretto. Avremmo dovuto prevedere le due ipotesi di società con due o più soci. Noi avevamo giustamente stabilito che la maggioranza fosse di due terzi allorchè ponemmo in luce l'esigenza di dare garanzia al socio minoritario. Ma poichè tutta la tematica riguardante questa questione non è stata affrontata, evidentemente ne è scaturito un articolo monco che occorre correggere ridando autonomia alle parti nel senso che l'atto costitutivo stabilirà se e quali maggioranze sono necessarie per la nomina degli amministratori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, relatore. Il mio parere è contrario all'emendamento proposto proprio per la motivazione che è stata introdotta dal senatore Boldrini nell'ultima parte del suo intervento, cioè per l'esigenza di garantire una maggioranza qualificata, anche se nel caso dei due soci saranno due soci la maggioranza qualificata, per il conferimento di un incarico di particolare delicatezza in una società come questa, cioè quello di amministratore e di rappresentante della società.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento perchè è

opportuno che vi sia una norma che valga per tutte le società in materia delicata come questa. D'altra parte il quesito che è stato sollevato circa la società con due soci soltanto non crea alcun problema perchè in quel caso dovranno essere consenzienti ambedue i soci per l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9.1, presentato dal senatore Boldrini Cleto e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 10.

(Esclusività dell'esercizio professionale)

I professionisti che fanno parte di una società tra professionisti debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società.

Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società.

(È approvato).

Art. 11.

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)

Gli albi degli ordini e collegi professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.

Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In partico-

lare essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili allo esercizio dell'attività in forma associata.

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, la cui valutazione spetta — ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento professionale — agli ordini e ai collegi professionali cui appartengono i singoli soci.

(È approvato).

Art. 12.

(Commissione nazionale per le società tra professionisti)

È costituita una commissione nazionale per le società tra professionisti, nominata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Fanno parte della commissione i rappresentanti di tutti i consigli nazionali degli ordini e collegi professionali.

(È approvato).

Art. 13.

(Esclusione dalla società)

La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo o dall'elenco di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società.

In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione, o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempimenti o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile.

(È approvato).

Art. 14.

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2285 del codice civile, il socio può recedere

dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

(È approvato).

Art. 15.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'evento. Le spettanze per l'esercizio, in cui si è verificato l'evento, debbono essere liquidate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società e potrà essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento in detti patti eventualmente regolata.

(È approvato).

Art. 16.

(Registri contabili)

Le società tra professionisti sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

(È approvato).

Art. 17.

(Tariffe)

Alle prestazioni fornite dalla società tra professionisti si applicano le tariffe per i compensi, le indennità e le spese relative alle professioni di appartenenza dei singoli soci.

Il parere previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alle società è dato dall'ordine o dai collegi professionali cui si riferisce la prestazione d'opera.

Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente concordate con il cliente, ed in tal caso le attività sono valutate separatamente.

La prestazione non dà diritto a compensi separati qualora la specifica attività interdisciplinare non sia stata esplicitamente richiesta dal cliente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

« Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente, e soltanto in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi ».

17.1

LA COMMISSIONE

B E O R C H I A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E O R C H I A , relatore. Signor Presidente, anche questo è un emendamento formale, una riscrittura dei due ultimi commi dell'articolo 17 che, se viene mantenuto con la formulazione con cui è giunto dalla Commissione, potrebbe creare equivoci. Perciò l'emendamento credo comprenda entrambe le ipotesi e sia più facilmente leggibile e più chiaramente interpretabile.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17.1, presentato dalla Com-

missione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, ricordando all'Assemblea che gli articoli 18 e 20 sono stati soppressi dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

TITOLO IV

Art. 19.

(Investimenti)

Alle società non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali nè investimenti delle proprie disponibilità in beni non strettamente utilizzabili nell'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali; alle società non è altresì consentito di dare le predette disponibilità in mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

(È approvato).

TITOLO V

Art. 21.

(Cessione dei contratti)

La cessione a favore delle società dei contratti di locazione, noleggio, somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

(È approvato).

Art. 22.

(Comunicazione dell'appartenenza a società tra professionisti)

L'appartenenza del professionista a società tra professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti, controparti ed organi della pubblica amministrazione, per quanto attiene a mandati professionali in corso di svolgimento, in occasione del primo atto di esercizio del mandato successivo alla costituzione o regolarizzazione della società.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'appartenenza del professionista a società tra professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti, delle controparti e degli organi della pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento, la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione della società ».

22. 1

LA COMMISSIONE

B E O R C H I A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E O R C H I A , relatore. Signor Presidente, anche questa è una riscrittura dell'articolo 22 che così come formulato poteva dare luogo ad equivoci. È un emendamento soltanto formale, che si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S P E R A N Z A, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, sono favorevole, ma mi domando se non sia opportuno per chiarezza aggiungere dopo le parole: « in corso di svolgimento », le altre: « all'atto della costituzione della società ». L'emendamento quindi suonerebbe: « Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione » con la soppressione delle parole finali: « della società » che risulterebbero una ripetizione.

P R E S I D E N T E. Chiedo al relatore se è d'accordo sulle modifiche suggerite dal Governo.

B E O R C H I A, *relatore*. Sono favorevole alle modifiche proposte dal Governo all'emendamento presentato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E. Allora la proposta del Governo la assumiamo come correzione dell'emendamento presentato dalla Commissione, il secondo comma del quale recita pertanto così: « Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione ».

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dalla Commissione, con le modifiche proposte dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V I G N O L O, *segretario*:

Art. 23.

(*Società per notai*)

L'esercizio in forma associata della professione notarile rimane regolato dall'arti-

colo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile sulla società semplice.

Restano ferme per i notai le norme previste dalle vigenti leggi tributarie per le società o associazioni tra professionisti.

(*È approvato.*)

Art. 24.

(*Società tra professionisti estere*)

Alle società tra professionisti estere si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2505 e seguenti del codice civile.

(*È approvato.*)

Art. 25.

(*Modifica della legge 23 novembre 1939, n. 1815*)

Il divieto posto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non si applica alle società disciplinate dalla presente legge.

(*È approvato.*)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P A Z I E N Z A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci eravamo avvicinati a questo disegno di legge in Commissione con una certa sufficienza, lo confesso, dovuta al fatto che le nostre notti trascorrevano ugualmente serene e non erano insidiate dal morso della tarantola perchè il nostro ordinamento giuridico mancava degli strumenti previsti dal disegno di legge in esame. Poi, come sempre succede a tutti coloro che si appassionano ai problemi giuridici, abbiamo partecipato attivamente alla discussione in Commissione, ne abbiamo parlato in sede di Gruppo, abbiamo svolto le

nostre linee di tendenza con obiettivi largamente recepiti nel disegno di legge. Quindi dobbiamo innanzitutto dare atto al presidente Viviani che con encomiabile solerzia e insistenza — che del resto ben gli conosciamo — ha portato in Aula, alla approvazione almeno in questo ramo del Parlamento, un disegno di legge che all'inizio, ripeto, ci sembrava non dico inutile, non dico l'oggetto privilegiato del presidente Viviani, ma un completamento, di cui si potesse anche fare a meno, di strutture giuridiche e di principi già contenuti nel nostro ordinamento giuridico; al termine della discussione invece abbiamo visto come molte lacune siano state colmate.

Non siamo molto d'accordo con il relatore quando giustifica l'esigenza del disegno di legge con un presunto tramonto delle professioni liberali che renderebbe necessario il coacervo, il raggrupparsi, il mettersi sotto braccio l'un l'altro all'interno di una professione e poi tra vari rami professionali per superare tale declino. Noi non siamo d'accordo. Se l'attività del libero professionista trova in questa società dei limiti di compressione per l'invasione della sfera pubblica, per dei mutamenti strutturali e sociali che incidono profondamente sul carattere della libera professione, purtroppo, ricordando che libera professione è innanzitutto studio, abnegazione, sacrificio e in alcuni casi missione sociale e contributo di se stessi a beneficio della società (e in secondo momento arriva la remunerazione economica, talvolta inadeguata, talvolta sacrificata, che pur con molta fatica siamo riusciti, è vero, signor Presidente, a portare alla ribalta, con l'accordo di tutte le forze politiche, in questa legislatura) a noi non sembra di avvertire una parabola di declino, o di assistere al tramonto del sole della professione liberale. Si tratta di una trasformazione dei suoi connotati: abbiamo un professionista moderno, professionista che si aggiorna, professionista che s'impegna di più nello studio, che partecipa e che sempre di più dovrà partecipare alla costruzione anche dell'ordinamento giuridico dello Stato attraverso l'esercizio pieno

di tutti i suoi diritti civili e attraverso la esplicazione severa di tutti i suoi doveri. E questo, secondo noi, non ha nulla a che fare con il tramonto che per quanto ci riguarda cercheremo sempre di combattere.

Ed allora perchè siamo favorevoli al disegno di legge? Ebbene siamo favorevoli perchè accanto all'esercizio della libera professione esiste la possibilità — ed esiste con limitazioni che abbiamo sempre mantenute ferme e vive nel dibattito in Commissione — che nei grandi centri, attraverso l'associarsi di professionisti, siano dati dei servizi più qualificati a beneficio della collettività.

Il nostro atteggiamento in Commissione ed anche in Aula è rimasto coerente a questa affermazione di principio: noi vediamo con favore questo disegno di legge, a nostro avviso non indispensabile, ma utile, in quanto regola l'esercizio associato della professione liberale, esercizio del quale vieppiù è sentita l'esigenza nei grandi centri; al tempo stesso avvertendo, però, dei pericoli che nel piccolo centro la società professionale può far sorgere con il profilarsi di situazioni di monopolio, qualora i professionisti appunto in un piccolo centro si associno fra di loro creando un regime oligarchico locale che costringa il cittadino, che vuole sfuggire a tale coazione di assistenza professionale, ad andare nella città vicina. Altro pericolo che avvertivamo, che è stato parzialmente ovviato nel disegno di legge al nostro esame, era quello che, favorevoli come eravamo all'allargamento della società dei professionisti non solo ai professionisti di una disciplina professionale, ma alla interprofessionalità, per alcuni problemi (come, ad esempio, l'assetto del territorio, l'ecologia, il trattamento delle acque) addirittura indispensabile, era quello che — timore sempre da noi manifestato — attraverso una società interprofessionale potessero incrementarsi delle prestazioni professionali sempre utili, ma a volte non indispensabili per la soluzione di una fattispecie concreta. La tentazione fa l'uomo diavolo ed anche il professionista rispettabilissimo può essere tentato, nell'ambito della propria società, a ricercare dei contributi di conoscenza che sono sicuramen-

te utili, ma che forse, se non associato, potrebbero non essere indispensabili. Abbiamo pertanto ravvisato il pericolo, per il cittadino, di un lievitare dei costi professionali.

A queste nostre ripetute esigenze, che abbiamo portato avanti attraverso l'indagine conoscitiva fatta in Commissione e con le richieste ai vari ordini professionali, è stata data una risposta positiva dalla Commissione con il testo al nostro esame. Infatti il numero dei componenti della società, che era previsto in 20 soci nel disegno di legge originario, è stato portato a 10; purtuttavia si è prevista la possibilità numericamente riferita a grossi centri (seppure non è stata indicata la classe demografica del comune) di un allargamento del numero dei soci a 30 e questa possibilità mantenuta solo per i grossi centri sembra soddisfare l'esigenza alla quale ho accennato.

Il disegno di legge contiene altre affermazioni di principio alle quali ci siamo sempre associati, cioè lo stabilire che alla società tra professionisti non possano appartenere, neanche quali collaboratori ed ausiliari, i dipendenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli altri enti pubblici anche economici; ancorchè possa sembrare ripetizione di norme cogenti contenute in altre parti dell'ordinamento giuridico dello Stato, ci è sembrato utile riaffermarlo in sede di categoria morale e in questa legge che disciplina la società tra professionisti.

Abbiamo inoltre fin dall'inizio sottolineato l'esigenza — ed è una delle poche che mi sembra essere sfuggita alla compilazione ultima del testo — che per gli agenti di cambio si avesse un particolare momento di attenzione per i pericoli che comporta la possibilità — che il disegno di legge potrebbe non escludere — dell'appartenenza dell'agente di cambio ad una società interprofessionale. Ci siamo mossi con molta cautela su questo argomento e forse sotto questo profilo il disegno di legge è carente.

Ci sono delle pecche, naturalmente, come in tutti i disegni di legge, e specie queste ultime produzioni legislative non ne sono esenti: abbiamo all'articolo 12 una commissione nazionale per le società tra professio-

nisti che non si sa che cosa sia, che non si sa quali compiti abbia e costituisce solo il sorgere di un nuovo organo nazionale di cui nessuno conosce le mansioni; abbiamo altre piccole pecche, ma abbiamo anche dei pregi.

Avevamo dei punti interrogativi sui professionisti che fanno parte di una società tra professionisti che devono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società ed è stato utile sottolineare i tempi di una scelta, non essendo obbligato il professionista ad associarsi con altri suoi colleghi ma essendo importante che le scelte le anticipi al momento opportuno, decidendo se continuare l'esercizio individuale o associato della sua professione.

È stato ben chiarito il rapporto tra la società professionale e i dipendenti e collaboratori della società stessa. Resta ai confini del disegno di legge il problema — al quale ha accennato in sede di emendamenti il collega Boldrini — della possibilità che attraverso la società semplice si cerchi di eludere altre norme previste dall'ordinamento giuridico in materia di attività professionale. Penso però che le norme non solo deontologiche ma disciplinari degli ordini potranno soccorrere ad eventuali carenze e deficienze di cui il disegno di legge non è scevro.

Tuttavia, dovendo giustificare in questa sede il voto del mio Gruppo, ringrazio la Commissione per aver tenuto conto delle osservazioni che abbiamo fatto, che hanno trovato tutte — in modo maggiore o minore — puntuale risposta da parte della Commissione stessa, ragion per cui ci auguriamo che questo possa essere uno strumento fecondo di lavoro al servizio della società. *(Applausi dalla destra)*.

BOLDRINI CLETO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Sottosegretari, da parte del Gruppo comunista non può che manifestarsi soddisfazione nel-

l'annunciare il voto favorevole a questo disegno di legge poichè finalmente dopo tanta fatica è stato accolto il principio per il quale ci siamo battuti sin dall'inizio della discussione del primitivo progetto Viviani.

Quando, nella seduta del 17 e 18 dicembre 1975, intervenimmo nella discussione generale di questo disegno di legge, rilevammo la nostra amarezza per il mancato accoglimento del principio dell'interdisciplinarietà per la quale avevamo formulato un apposito emendamento in Commissione. Sembrava che allora i tempi non fossero maturi: il nostro sottosegretario onorevole Dell'Andro respinse l'emendamento in Commissione e confermò la reiezione in Aula. Dopo aver preso contatto con la vita reale del paese, con un congresso degli ingegneri, in quest'Aula lo stesso onorevole Dell'Andro ha riproposto di riesaminare la questione che avevamo sollevato.

Mi auguro che anche la reiezione dell'emendamento riguardante le società cooperative abbia un esito altrettanto felice in un prossimo futuro. Noi non proponevamo niente di trascendentale e ci meraviglia lo schieramento che si è formato per una questione tanto semplice nei confronti di un disegno di legge nel quale abbiamo trasfuso, lo si voglia o meno, una parte notevole della nostra cultura giuridica. Infatti una gran parte degli emendamenti presentati dalla Commissione sono di nostra fattura, anche se riproposti dal Governo e dal relatore, come erano di nostra fattura molti degli emendamenti presentati all'originario disegno di legge Viviani. Voglio aggiungere che persino l'articolo sulla maggioranza, che questa sera tentavamo di emendare, era di nostra fattura: lo avevamo proposto noi nelle sedute precedenti al 18 dicembre 1975. Ci siamo accorti dell'errore allorchè si è prospettata l'ipotesi di una società formata da due persone che non può certo votare a maggioranza di due terzi. Avremmo dovuto riformulare il primo comma di quell'articolo in altra maniera se avessimo voluto considerare anche la tutela del socio minoritario che era stata alla base del nostro emendamento. Crede-

vamo di venirvi incontro limitandoci alla correzione formale di quell'emendamento.

Ho voluto precisare queste cose perchè ci meraviglia profondamente lo schieramento che questa sera si è determinato o si è voluto determinare in modo preconcelto, senza esaminare le varie questioni, nei confronti di una materia delicata sia per l'influenza che eserciterà nel paese sia per le situazioni che si verranno a creare. La questione da noi sollevata, relativa alle situazioni che si creano nelle società interdisciplinari (e la pongo all'attenzione del Governo perchè la sollevi nell'altro ramo del Parlamento se sarà il caso), non è di poco conto e non si può liquidare con l'ermeticità della sintesi usata nell'emendamento. È una questione rilevante poichè potrà determinare l'ingresso di una serie di abusi per i quali i consigli dell'ordine o i collegi professionali non riescono in questo momento ad intervenire con sufficiente incisività. Ho citato i casi dell'odontoiatra e dell'odontotecnico. Lo odontotecnico è un professionista al quale lo Stato dà l'abilitazione. Ha un titolo di studio e vi sono dei collegi che ne regolano la professionalità; non si tratta più di un semplice artigiano, ma di un professionista artigiano. Ora, la sua introduzione con abilitazione professionale, attraverso la società, in un gabinetto dentistico, socio dell'odontoiatra, dà luogo a problemi di grande rilievo di carattere penale e giuridico. Può essere una sanatoria, come una sanatoria può essere l'altra norma che abbiamo introdotto, ritenendo di dover temperare un emendamento da noi proposto circa l'incompatibilità nella società per i professionisti dipendenti dallo Stato, facendo salvi i liberi docenti universitari e di scuola secondaria. Ricordo che certe categorie, come quella dell'avvocato, per rapporti di carattere previdenziale e pensionistico hanno necessità dell'effettiva professione. E la mancanza di effettiva professione si elude attraverso una iscrizione di favore o di soppiatto in una società professionale nella quale non si esercita alcuna professione ma si ha soltanto la iscrizione per poter usufruire ancora una volta di trattamenti previdenziali non dovuti.

ti, come è purtroppo regola costante, per esempio, nella previdenza degli avvocati.

Nonostante queste mende di carattere politico che si sono verificate questa sera in Aula e che credo non debbano avere storia, daremo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge nonostante che non sia stata presa in esame la questione della cooperazione. Vorremmo aggiungere un appunto per il Sottosegretario: non abbiamo neanche regolato una delle questioni più importanti che in questa materia dovrebbero essere esaminate e cioè la questione della proprietà intellettuale in una società professionale dove dei professionisti (ad esempio ingegneri) possano conseguire brevetti o elaborati di alto valore che possono essere pubblicati. Questo tema rimane assente nonostante sia necessario regolarlo, statuendo, per esempio, che l'opera intellettuale del singolo professionista possa e debba appartenere alla società professionale o viceversa.

Ciononostante — dicevo — riteniamo di votare a favore del disegno di legge perchè vi abbiamo attivamente partecipato e perchè i risultati sin qui conseguiti sono positivi. Questo disegno di legge interviene in un momento di crisi delle funzioni e della identità delle professioni intellettuali. Nonostante il parere contrario del senatore Pazienza, mi pare che sia opinione ormai diffusa e consolidata quella che, per l'intervento delle associazioni diverse da quelle professionali, per l'intervento dei grandi enti collettivi — quali i partiti, i sindacati eccetera — considera molte delle professioni intellettuali scadute di funzioni rispetto alla società.

Esse non esercitano più quell'attività di mediazione che svolgevano in epoca diversa, quando non apparivano sulla scena della storia questi enti di carattere collettivo. Ma a questo motivo si aggiunge la crisi di formazione delle professioni intellettuali: forse qualche cieco può dire che oggi le professioni non esigono interventi legislativi anche nel momento della formazione del professionista e cioè nel momento universitario, poichè la crisi di formazione delle professioni intellettuali è una crisi grave che discende direttamente dalla crisi dell'università.

Mi pare che questo sia pane quotidiano della nostra vita professionale, che questa sia constatazione quotidiana nelle nostre università, professor Carraro, nella nostra vita sociale in tutte le sue istituzioni. Ebbene, il disegno di legge realizza, in questa crisi, una soluzione che, attraverso l'interdisciplinarietà e l'associazione di singoli professionisti, riesce a risolvere alcuni problemi quanto meno di presenza.

Non possiamo infatti pensare la professione intellettuale solo in termini individualistici, in un'epoca in cui l'informatica diviene una parte rilevante anche della professione. Pensate semplicemente alle elaborazioni dei centri elettronici per quanto riguarda il lavoro degli ingegneri relativamente ai calcoli statici degli edifici o per quanto riguarda altre professioni, come potrebbe essere anche l'attività dell'avvocatura: pensate in relazione all'informatica a quanti problemi si pongano per le attrezzature scientifiche e professionali in uno studio moderno che tiene conto dei progressi scientifici e tecnologici.

È evidente che con questo disegno di legge compiamo un piccolo passo in avanti e in parte risolviamo problemi ovvi. Il 18 dicembre 1975 dicevamo in questa Aula che quel disegno di legge era un onesto tentativo di intervenire in materia che probabilmente già era nell'ordinamento giuridico italiano; oggi, poichè permettiamo l'attività interprofessionale e interdisciplinare, compiamo un passo in avanti e consentiamo il lavoro in *équipe*, consentiamo una fungibilità delle prestazioni attraverso la società, e consentiamo ai professionisti di raggiungere anche lo scopo di poter essere assenti qualche volta, per malattia o altro impedimento, dal proprio posto di lavoro e di non doversi gravare delle preoccupazioni professionali (dei termini che scadono o di altra natura) per intervenire in rapporti di carattere, sì, nobile in quanto si collegano ad una professione intellettuale, ma sempre lucroso o remunerativo.

Raccomandiamo quindi che nel passaggio all'altra Camera l'attenzione si ponga sulla risoluzione dell'ultimo nodo, che non è quel-

lo di portare la professione intellettuale nell'impresa cooperativa, ma quello di consentire la formazione di società semplici, cioè di società cooperative a responsabilità illimitata, ossia società semplici tra cooperatori, i quali procedono alla ripartizione degli utili non secondo i conferimenti ma secondo criteri di carattere mutualistico. Non ci sembra che questo sia un orrore dal punto di vista giuridico poichè rimangono fermi i principi per i quali noi stessi ci siamo battuti sull'autonomia delle professioni intellettuali e sulla personalità della stessa prestazione rispetto alle imprese. Votiamo a favore del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

B U S S E T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U S S E T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo legislativo che stiamo per licenziare risolve finalmente in termini non proprio definitivi ma certamente positivi uno dei problemi più delicati e attuali posto all'attenzione del legislatore da quasi tutte le categorie dei liberi professionisti.

L'evoluzione positiva subita dal concetto di autonomia nell'esercizio di una libera professione secondo cui essa non subisce lesione alcuna allorchè, attestato l'esercizio professionale su un inequivoco e precipuo impegno a carattere marcatamente personalistico, per quanto concerne la forma della sua attuazione non rifugga da efficienti collaborazioni organizzate in forme giuridicamente determinate, se da un lato fa scolorire il dato individualistico del rapporto, dall'altro rafforza quello obiettivo della più compiuta ed efficace prestazione offerta all'utente. Crediamo quindi che lo strumento legislativo che stiamo per licenziare si disponga nel vasto sistema delle regolamentazioni più moderne delle gestioni professionali libere come una testimonianza efficace della volontà di adesione del Parlamento alla pressante domanda di servizi adeguati ed effi-

cienti proposta dalla società e come un riscontro obiettivo e un prodromo significativo del più ampio rinnovamento delle strutture e delle discipline regolatrici dell'esercizio di tutte le libere professioni nel nostro paese, come peraltro attestano le nuove discipline concernenti la professione di psicologo, di avvocato ed altre professioni, alcune già definite, altre in via di definizione.

Tra l'altro, a scanso di ingiusti e pericolosi equivoci e a dimostrazione dell'estrema prudenza osservata dal legislatore nella predisposizione della presente disciplina, va considerato che non si è proceduto per colpi di accetta, come sarebbe stato se ci si fosse limitati a proporre l'abrogazione pura e semplice dell'antiquata legge n. 1815 del 1939 che, come è noto, escludeva tassativamente la possibilità di costituire società di sorta tra liberi professionisti. Si è, al contrario, praticata la via della mediazione storica e della graduazione giuridica, proponendosi la possibilità per i liberi professionisti di organizzarsi anche interdisciplinariamente in società ma limitando tale possibilità alla sola forma della società semplice.

Quindi si è bandita la gretta, anche se quasi romantica, rappresentazione dell'autonomia professionale sotto forma di gelosia della propria indipendenza e libertà nell'esercizio della professione stessa, ma non si è minimamente affievolito il carattere prevalente etico-giuridico e sociale del libero esercizio della professione, sia escludendo la previsione, pur pretesa ancora oggi da taluno, della forma societaria di capitale o cooperativa, sia vincolando il professionista al rispetto individuale delle norme regolatrici della propria professione, ribadendo la validità e permanenza del controllo morale e disciplinare dei vari ordini professionali pur in presenza di società professionali.

In definitiva, la nuova disciplina della società tra professionisti è complessivamente appagante e pertanto il Gruppo della democrazia cristiana, espresso al proponente, senatore Viviani, tutto l'apprezzamento che sempre va riconosciuto al saggio legislatore, ed al relatore il plauso che egli merita per la solerzia e la competenza dimostrate nello

espletamento del non facile compito assegnatogli, dichiara di votare a favore del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro** » (980)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

V E T T O R I , relatore. Signor Presidente, ho soltanto l'obbligo di integrare la relazione scritta con il parere espresso dalla 12ª Commissione (Igiene e sanità) che non è compreso nella relazione stessa a causa della ristrettezza dei termini previsti per esprimerlo dall'articolo 39 del Regolamento del Senato.

Di tale parere vorrei dare lettura con riserva di eventuale commento in fase di replica: « La 12ª Commissione (Igiene e sanità), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: 1) la deroga alle norme previste dalla legge 10 marzo 1969, n. 96, e dal relativo regolamento di esecuzione dell'11 aprile 1975, n. 428, deve essere considerata del tutto eccezionale poichè le ragioni che sono alla base delle suddette norme conservano inalterata la loro validità; 2) le autorità competenti debbono vigilare affinché il concentrato di pomodoro che il disegno di legge n. 980 rende commerciabile esclusivamente all'estero non rientri

in Italia sotto altre confezioni o etichettature perchè ciò contrasterebbe con le norme vigenti nel paese; 3) le confezioni del prodotto anzidetto debbono recare un'apposita stampigliatura dalla quale risulti l'anno di fabbricazione e le caratteristiche del prodotto; 4) la durata temporale del provvedimento deve essere tale da impedire la inframmettenza della produzione di concentrato di pomodoro dell'annata 1977 con quella del 1978 dal momento che essa comincia molto prima del 31 luglio.

La Commissione igiene e sanità esprime altresì l'auspicio che la normativa prevista dalla legge 10 marzo 1969 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975 sia al più presto recepita dai restanti paesi della CEE che già non abbiano adottato una analoga normativa ».

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

E R M I N E R O , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, ritengo che la relazione scritta, nonchè il parere della 12ª Commissione, siano più che sufficienti e adeguati ad illustrare il provvedimento. Non avrei quindi nulla da aggiungere se non raccomandare all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, concernente disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.

V A N Z A N . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A N Z A N . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, in considerazione della transitorietà del disegno di legge in esame, il Gruppo comunista prende atto dell'ampia ed esauriente esposizione fatta dal relatore in Commissione, apprezza le osservazioni responsabili e ampiamente motivate della 12ª Commissione, considera positivamente questo provvedimento nella convinzione che la situazione economica esistente è tale da non consentire chiusure di spazi al nostro commercio estero.

Con queste motivazioni, a nome del Gruppo comunista, dichiaro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Comunico che, a seguito di intese intercorse tra gli interroganti e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 3-00345 dei senatori Squarcialupi Vera Liliana, Tolomelli ed altri è rinviato ad altra seduta.

Avverto che l'onorevole sottosegretario Darida ha fatto sapere alla Presidenza che tra un'ora è atteso per impegni improrogabili. Dispongo quindi che siano svolte prima le interrogazioni rivolte al Ministro dell'interno e successivamente le altre. Dopo la diramazione dell'ordine del giorno, sono pervenute le interrogazioni 3-00807 dei senatori Nencioni, Bonino ed altri e 3-00808 dei senatori Tedeschi e Nencioni. Dette interrogazioni saranno svolte congiuntamente alle altre già iscritte all'ordine del giorno concernenti la stessa materia.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle interrogazioni.

V I G N O L O , segretario:

ROMEO, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia,
DI MARINO, GADALETA, CAZZATO, DE SI-

MONE, MIRAGLIA, VANIA, PISTILLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in relazione all'assassinio del giovane Benedetto Petrone, vittima dei colpi criminali di una squadraccia fascista la sera del 28 novembre 1977, nel pieno centro della città di Bari — quale sia lo stato delle indagini e quale assicurazione può dare il Governo circa le misure adottate per individuare i responsabili e gli organizzatori dell'impresa criminosa.

Gli interroganti pongono in evidenza che, da qualche tempo, nella città di Bari e nella regione pugliese si vanno accentuando gli atti di provocazione e teppismo fascista contro militanti e sedi di partiti democratici in modo tale da far ritenere l'esistenza di un piano teso a sconvolgere la convivenza civile e le attività democratiche nell'intera regione.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che su tali fatti, sulle azioni dei gruppi fascisti armati, nonché sui risultati delle indagini e sulle misure di prevenzione adottate dalle autorità di pubblica sicurezza, il Ministro informi al più presto il Senato.

(3-00801)

CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si sono svolti i dolorosi avvenimenti verificatisi in Bari, conclusisi con la morte di un giovane iscritto al Partito comunista ed il ferimento di un altro giovane.

(3-00802)

MEZZAPESA, BUSSETI, GIOVANNIELLO, BARTOLOMEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la dinamica dei gravi fatti che hanno portato all'uccisione del giovane Benedetto Petrone, la sera del 28 novembre 1977 a Bari nel corso di duri scontri tra opposti gruppi politici.

Gli interroganti esprimono — unitamente al cordoglio per la morte del giovane Petrone, il cui nome viene ad aggiungersi alla ormai lunga lista delle vittime dell'intolleranza politica — vivissime preoccupazioni per la pericolosa progressione della violenza nella città di Bari e chiedono al Governo il massimo impegno nell'opera di individuazione e di condanna degli esecutori e dei man-

danti di questo e di tutti gli altri episodi di violenza, tesi — da qualunque parte messi in atto — a indebolire e logorare le istituzioni democratiche del Paese.

(3 - 00804)

SCAMARCIO, LEPRE, VIVIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali sono i provvedimenti che il Governo intende adottare in presenza della *escalation* delle manifestazioni di violenza operate da ben noti gruppi eversivi, violenze che ieri ed oggi hanno mietuto altre due vittime. Ieri a Bari due giovanissimi comunisti assaliti da gruppi fascisti, uno dei quali barbaramente ammazzato con una violenza e con una brutalità agghiaccianti (due coltellate all'inerte giovane Petrone). Oggi il giornalista Casalegno che non è riuscito a sopravvivere ai colpi di pistola sparatigli a bruciapelo al volto sulla soglia di casa. Sono due vittime che si aggiungono alle tante altre. Ormai ci troviamo, qualora ve ne fosse ancora bisogno, di fronte alla riprova di un ampio disegno criminoso che vuole rovesciare la struttura democratica del nostro Paese e portarla alle soglie della guerra civile.

Per sapere quali effettive azioni preventive il Governo intende perseguire per tutelare la democrazia repubblicana e chi si batte in sua difesa.

(3 - 00805)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento all'atroce delitto di Bari che ha spento il giovane Petrone, alle violenze scatenate a Bari e nelle maggiori città italiane ed alla devastazione della sede CISNAL di Bari e di negozi ed automezzi in varie città d'Italia, gli interroganti chiedono di conoscere la dinamica dei fatti e quali ulteriori provvedimenti abbia concepito il Governo per frenare almeno l'ondata di violenza che non accenna a diminuire.

(3 - 00807)

TEDESCHI, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento al feroce omicidio perpetrato a Bari, alla morte del giornalista Casalegno a Torino, alle violenze avvenute nella giornata del 29 novembre 1977 a Bari, Bologna, Milano, Roma ed altre località;

considerato che gli autori materiali dei gesti di violenza e degli atti terroristici, per lo più giovani, costituiscono l'ultimo anello di una catena e che, pertanto, l'eventuale cattura dei sicari non può risolvere il problema della « guerra civile strisciante » in atto nel nostro Paese,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non intenda agire con tutti gli strumenti disponibili, ivi compresi quelli di formazione dell'opinione pubblica, per denunciare e colpire gli istigatori, i mandanti morali e politici della violenza, i teorizzatori, gli apologeti ed i giustificatori del terrorismo.

(3 - 00808)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il gravissimo fatto di sangue avvenuto a Bari lunedì sera è stato preceduto, nel mese di novembre, da vari episodi di intolleranza politica verificatisi nel capoluogo pugliese.

Più precisamente, questi episodi si sono verificati nei giorni 4, 10, 12, 24, 25 e 26 novembre e si sono concretati in aggressioni a elementi isolati da parte di gruppi di estrema destra, generalmente contro giovani di sinistra o di estrema sinistra e da gruppi di estrema sinistra contro elementi di destra, nonché in danneggiamenti di auto in sosta. Molti dei responsabili di tali atti teppistici sono stati identificati dalla polizia e denunciati alla magistratura.

La sera del 28 novembre si è verificato il fatto criminoso che è costato la vita al giovane Benedetto Petrone e che, secondo le prime indagini degli organi di polizia, può essere così sommariamente ricostruito.

Verso le ore 20,40 del 28 novembre una trentina di giovani aderenti al « Fronte della gioventù », avuta notizia che un gruppo di elementi di sinistra stava dirigendosi verso il centro cittadino, lasciavano la loro sede e si muovevano verso la piazza Massari, nella zona centrale di Bari, ove nel frattempo era giunto l'altro gruppo.

I giovani si fronteggiavano per qualche minuto, scambiandosi invettive e minacce.

Improvvisamente, uno dei giovani del « Fronte della gioventù », seguito da pochi altri, si lanciava verso gli elementi di sinistra. Nello scontro che ne seguiva, l'estremista di destra vibrava due coltellate all'addome e alle spalle di un giovane di sinistra, ferendone anche un altro.

Il primo dei due feriti, poi identificato per il diciottenne Benedetto Petrone, veniva prontamente soccorso e trasportato all'Ospedale policlinico di Bari, dove, purtroppo, giungeva quando era già deceduto.

Nello stesso nosocomio veniva altresì ricoverato il secondo ferito, identificato poi per il sedicenne Francesco Intranò, giudicato guaribile in 10 giorni.

Si tratta, in entrambi i casi, di aderenti alla Federazione giovanile del Partito comunista italiano. Le forze di polizia effettuavano immediati interventi nel centro cittadino, procedendo al fermo di sei giovani del « Fronte della gioventù », tre dei quali venivano successivamente rilasciati, non essendo emerse a loro carico responsabilità in ordine al criminoso episodio.

Nel corso degli interrogatori dei fermati, protrattisi per l'intera nottata, emergevano prove di colpevolezza a carico dell'estremista di destra Giuseppe Luigi Piccolo, nei confronti del quale il magistrato inquirente emetteva ordine di cattura per omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di coltello di genere proibito.

Sono in pieno sviluppo le ricerche del Piccolo, che si è reso irreperibile subito dopo il fatto.

Lo stesso magistrato emetteva, altresì, ordine di cattura nei confronti di tre dei sei fermati, e cioè di Emanuele Scaramello, Luigi Picinni e Vincenzo Lupelli, tutti e tre

aderenti al « Fronte della Gioventù », per favoreggiamento personale.

La Questura, a seguito di perquisizioni autorizzate dall'autorità giudiziaria, ha disposto, a norma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 533, recante disposizioni in materia di ordine pubblico, la chiusura delle sedi della Federazione provinciale del MSI-DN e del « Fronte della gioventù », entrambe ubicate nello stabile di via Piccinni 97, dal quale gli estremisti di destra erano usciti per compiere l'aggressione ai danni dei militanti del Partito comunista che, come ho già detto, si trovavano nella vicina piazza Massari.

Il crimine determinava nel capoluogo pugliese profonda emozione ed uno stato di viva tensione. Infatti, nella stessa serata e nel corso della notte successiva, venivano lanciate bottiglie incendiarie contro il consolato tedesco di corso Cavour, contro alcuni esercizi commerciali, contro le sedi della Federazione del MSI-DN e della CISNAL e contro l'abitazione dell'avvocato Tarsia Incurria, esponente di Democrazia nazionale.

Gli incendi, che provocavano solo lievi danni, venivano prontamente domati dall'intervento dei vigili del fuoco.

Altra bottiglia incendiaria, che peraltro produceva solo danni materiali, veniva lanciata contro la sede della sezione del « Fronte della gioventù » « Passaquindici », in via Gabrielli, la mattina del 29 novembre, in occasione di una manifestazione di estremisti di sinistra e di studenti.

Le forze dell'ordine disperdevano i dimostranti, facendo uso di lacrimogeni.

Un'altra manifestazione di protesta, indetta dalla Federazione comunista di Bari, si svolgeva nella stessa mattinata del 29 novembre, con la partecipazione di varie migliaia di persone e l'adesione delle forze democratiche.

Al termine di tale manifestazione, alcuni gruppi di estremisti tentavano di assalire la Federazione provinciale del MSI-DN, ma venivano respinti dalle forze di polizia; altri gruppi invece riuscivano, dopo aver dato alle fiamme due automobili parcheggiate presso la sede della CISNAL e due motociclette dei vigili urbani, a penetrare all'interno del-

207ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1977

la sede stessa danneggiandola e bruciandone le suppellettili.

Le forze dell'ordine, prontamente intervenute, allontanavano i facinorosi, che a loro volta lanciavano pietre e altri oggetti contundenti contro gli agenti, danneggiando due automezzi della polizia.

Nella circostanza, un ufficiale di pubblica sicurezza esplodeva in aria sette colpi di pistola a scopo intimidatorio.

Durante i tafferugli riportavano ferite o contusioni lo stesso ufficiale, due appuntati di pubblica sicurezza, due guardie di pubblica sicurezza e un carabiniere.

Nel pomeriggio dello stesso giorno 29, ulteriori atti di vandalismo contro negozi e macchine in sosta si verificavano nella città, da parte di gruppi di teppisti, peraltro contenuti dall'intervento delle forze di polizia, impegnate in un costante servizio di pattugliamento della città. Venivano, in tale situazione, fermati nove giovani, nei confronti dei quali sono in corso gli accertamenti del caso.

Nella serata del 29 la situazione nella città tornava alla normalità.

Su tutti i fatti e gli incidenti di cui si è detto, gli organi di polizia hanno debitamente riferito all'autorità giudiziaria, per le valutazioni e i provvedimenti di sua competenza.

Questa la dinamica — del resto già nota — degli incidenti secondo i rapporti dei competenti organi di polizia.

In proposito, non può non essere considerato che, come in altre analoghe situazioni di vera e propria guerriglia urbana verificatesi in grandi città, dalle dimensioni topografiche e demografiche come quelle del capoluogo pugliese, è estremamente difficile attuare una organica opera di prevenzione da parte degli organi di polizia, anche per la esiguità delle forze disponibili, in relazione sia al largo raggio in cui si svolgono le azioni teppistiche sia alla loro frammentarietà e fulmineità.

Il Prefetto di Bari ha recato subito ai familiari del ragazzo ucciso il cordoglio del Presidente della Repubblica e del Ministro dell'interno e, come è noto, grande e corale è stata la reazione di solidarietà antifascista

e democratica di tutte le forze politiche e sociali che si richiamano ai valori della Resistenza espressi nella nostra Costituzione.

Una vita che finisce suscita sempre tristezza e dolore; ma quando, come nel caso, questa fine riguarda un ragazzo di appena 18 anni, e per di più porta il segno di una bieca esasperazione spinta fino all'odio, come dimostrano la viltà dell'atto e l'arma portata ed usata, il dolore e la tristezza si fanno sgomento e raccapriccio.

Nell'esprimere il commosso e solidale cordoglio a nome del Governo, e mio personale, ai familiari del giovane Petrone, così tragicamente colpiti, e al Partito comunista italiano, non posso non dichiarare, al tempo stesso, i sentimenti di profondo sdegno per questo ulteriore assassinio fascista, che viene ad aggiungersi, purtroppo, ad altri non meno gravi, ed anche recentissimi, sanguinosi fatti di violenza politica.

Desidero, altresì, formulare i più fervidi voti per una pronta guarigione all'altro ragazzo ferito.

L'espressione di questi sentimenti non risponde ad un rituale di vuota e retorica condanna; ma vuole soprattutto richiamare, ancora una volta, all'attenzione di tutti la realtà di un fenomeno, purtroppo non limitato a casi, quale è quello dello scatenarsi di una violenza che sembra incontenibile, specie tra i giovanissimi, e che merita, perciò, la più attenta riflessione.

Anche da questo tragico fatto, dunque, si deve trarre la considerazione che alla base di tali assurdi comportamenti sta proprio una distorta concezione della lotta politica che fonda l'affermazione della propria ideologia nel metodo della violenza, della sopraffazione, della vendetta privata, connotazioni tipiche, ormai ben note, del neofascismo e di tutti i terroristi di estrema sinistra.

È quindi soprattutto contro questa strategia, e contro chi ne alimenta l'innescò nelle coscienze dei più giovani — che costituiscono indubbiamente un più facile terreno e una più fragile presa — assumendo gravissime responsabilità morali e politiche, che dobbiamo impegnare tutti i democratici sinceri in uno sforzo solidale e costante, affin-

chè prevalgano i valori della democrazia, senza i quali non è concepibile alcuna forma di sviluppo sociale.

Questa tematica è stata trattata, con ampiezza di analisi, dal Ministro dell'interno in più di una occasione, proprio in quest'Aula, nello svolgimento di dibattiti sulla criminalità comune e politica, e molto recentemente nella risposta alle interpellanze ed interrogazioni, il 6 ottobre scorso, sull'assassinio del giovane Walter Rossi a Roma, nonché nelle comunicazioni da lui fatte sui problemi generali dell'ordine pubblico il 15 e il 16 novembre scorso.

Debbo, pertanto, richiamare e confermare tutte le considerazioni che il Ministro dell'interno ebbe ad esporre al Senato in quelle circostanze.

Non è ancora spenta nel Senato l'eco dei precedenti dibattiti e perciò dobbiamo tutti ancora ascoltarla, di fronte a questo nuovo tristissimo evento, ricordando che dall'approvazione della nota risoluzione votata il 16 novembre dal Senato è emersa, con evidente chiarezza, la concorde volontà del Governo e di tutte le forze politiche che credono nel sistema democratico di impegnarsi con la massima decisione per isolare moralmente e politicamente contrastare tutte le forme di violenza, nella prospettiva di assicurare al paese quegli spazi di libertà, ed anche di dissenso pacificamente espresso, dai quali la comunità nazionale può e deve trarre energie ed impulsi di civile progresso.

R O M E O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'abbiamo già fatto ieri sera ma permettetemi di rinnovare qui l'espressione del nostro commosso cordoglio e la solidarietà per la vittima della vile aggressione fascista che ha stroncato la vita di un giovane di 19 anni, Benedetto Petrone. Questo nuovo episodio di sangue, cui si è aggiunta la notizia della morte del giornalista Carlo Casalegno, richiama la nostra attenzione sulla drammaticità della situazione che si va determinando nel paese, che noi giudichiamo grave e

preoccupante: una situazione che richiama la necessità di un impegno convinto ed operante delle forze che sono decise a collaborare per fare uscire il paese dalla crisi che l'attanaglia.

Nella risposta dell'onorevole Sottosegretario vi sono senza dubbio elementi che ci fanno dare una valutazione positiva, come l'identificazione del responsabile e dei mandanti, la chiusura dei locali della Federazione del MSI. Tuttavia dalla risposta non è emerso nei suoi aspetti salienti il clima, la atmosfera in cui sono maturati l'aggressione ed il delitto contro il giovane Benedetto Petrone: la barbara aggressione infatti è avvenuta in pieno centro della città di Bari, a 100 metri dalla questura, a 20 metri dalla prefettura, a 50 metri dal municipio ed è maturata in un clima di tensione creato giorno dopo giorno con provocazioni e atti di teppismo e con una serie di sortite di squadacce fasciste caratterizzate da tracotanza ma anche dall'impunità di cui già da molto tempo godono i protagonisti.

È noto che da una settimana a Bari le provocazioni delle squadacce nere si susseguivano senza sosta ed è noto altresì che per la tracotanza si distingueva la sezione del MSI « Passaquindici » nel rione Carrassi della città di Bari, uno dei covi più pericolosi dei fascisti baresi; tanto pericoloso, onorevole Sottosegretario, da indurre il consiglio comunale della città di Bari a chiederne la chiusura.

Induce quindi a riflettere il fatto che la tragedia sia potuta avvenire nonostante il ripetersi quotidiano delle aggressioni, dei pestaggi di giovani e di cittadini. Allora, bisogna prendere in considerazione quanto è detto nel comunicato della Federazione barese del Partito comunista italiano circa l'atteggiamento, definito inadeguato alla gravità ed alla delicatezza della situazione, assunto da parte dell'autorità preposta al mantenimento dell'ordine pubblico; una insufficienza ed una inadeguatezza che si sono confermate all'indomani mattina del delitto nel corso della manifestazione antifascista quando un gruppo dei cosiddetti autonomi ha tentato di far degenerare la manifestazione stessa.

Si tratta solo di inadeguatezza? Si tratta di inerzia o incapacità di prevenire questi fatti? Ce lo chiediamo e lo chiediamo a lei, onorevole Sottosegretario, lo chiediamo al Governo perchè è necessario chiarire per esempio come mai l'uomo indicato come l'assassino e ricercato ora dalla polizia, pur essendo conosciuto dalla questura di Bari come un noto picchiatore e provocatore fascista, già condannato dalla corte romana come appartenente a « Ordine Nuovo », noto mazziere più volte denunciato, non sia stato individuato e messo nella condizione di non nuocere pur avendo egli partecipato alle numerose aggressioni organizzate che si sono avute nel corso della settimana precedente il delitto. Chiediamo questo, ma chiediamo anche di considerare che negli ultimi mesi, oltre alla tragedia di Bari, in alcuni centri pugliesi, a Lecce, a Taranto ed anche altrove, si sono verificati gravi incidenti provocati da bande fasciste; il che sta a dimostrare che vi può essere — e quasi certamente vi è — il tentativo di trasferire al Sud la strategia della tensione, come più volte auspicato dal caporione Almirante. Non è necessario che mi soffermi a considerare quali sarebbero le conseguenze che ne deriverebbero se un tale tentativo avesse un qualche successo.

Certo di fronte a questi fatti, a questi episodi gravissimi che diventano sempre più gravi, non solo è per noi essenziale, ma rimane anche decisiva la vigilanza dell'unità delle forze democratiche antifasciste e delle masse popolari.

Ma di fronte al sangue versato, di fronte ad una giovane vita stroncata si ripropone ancora una volta, appunto a pochi giorni dal dibattito che si è svolto in quest'Aula sulle questioni dell'ordine pubblico, il problema della repressione dell'attività del neo-fascismo, comunque mascherato. Si ripropone la necessità di colpire i responsabili e i dirigenti di tale attività che in questo caso, non vi è dubbio, sono i dirigenti del Movimento sociale italiano perchè, come è noto, dalla sede del Movimento sociale italiano è uscita la squadraccia che ha vilmente aggredito i nostri giovani compagni.

Si ripropone perciò con urgenza l'adozione di misure più volte richieste in questa Aula e che anche in questa tragica circostanza dobbiamo ripetere: cioè la necessità che si facciano rapidamente i processi contro i fascisti responsabili per porre fine alla loro tracotanza, la necessità che si ponga fine ad ogni tolleranza da parte dei dirigenti dell'ordine pubblico e della magistratura, che si chiudano i covi fascisti le cui sedi non sono ignote alla polizia anche quando si mascherano sotto le insegne di partito.

Quello che chiediamo è che venga stroncata la spirale del crimine, del terrorismo, della violenza e del delitto; quello che chiediamo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è che vengano rinsaldate e difese le istituzioni repubblicane. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

C R O L L A L A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Illustre Presidente, onorevole rappresentante del Governo, purtroppo ancora due orrendi delitti, senza attenuanti, hanno turbato la civile convivenza del popolo italiano: quello di Benedetto Petrone, giovane comunista di 19 anni, assassinato avant'ieri a Bari, quello di Carlo Casalegno, spiccata figura di giornalista, gravemente ferito alcuni giorni fa e deceduto purtroppo ieri; l'uno e l'altro vittime della violenza e del terrorismo che, in misura crescente, a seguito di un'infame campagna di odio, come una maledizione, si sono sviluppati, quando più che mai sarebbe necessaria la pacificazione tra gli italiani per superare la grave situazione politica, morale ed economica, nella quale si dibatte la nazione.

Alle famiglie delle due vittime, cadute a servizio dei loro ideali, giunga anche da questa parte politica il nostro angosciato cordoglio.

Il criminale assassinio avvenuto a Bari, ove si registra anche il ferimento dell'altro giovane comunista, Francesco Intrano, pur-

troppo è lo sbocco di un clima surriscaldato che da alcune settimane, dopo l'uccisione a Roma del giovane Walter Rossi, si era determinato nella città. Ad alimentare tale clima, in contrasto con la tradizione barese, caratterizzata sempre nelle pubbliche manifestazioni da reciproco rispetto tra gli avversari politici, ha contribuito certamente una orchestrata serie di convocazioni di consessi partitici ed amministrativi intese, attraverso ordini del giorno e mozioni, ad additare all'opinione pubblica il MSI-DN come il responsabile delle violenze e dei turbamenti dell'ordine pubblico nella nazione...

Voce dall'estrema sinistra. E infatti è così.

CROLLALANZA. ...ed a chiederne lo scioglimento...

Voce dall'estrema sinistra. Sarebbe ora!

CROLLALANZA. ...in quanto la sua attività sarebbe diretta alla ricostituzione del partito fascista.

Ma, onorevole Sottosegretario, vi ha contribuito anche la giornaliera montatura della stampa locale nella disinformazione su avvenimenti nazionali e su episodici scontri locali tra extraparlamentari di sinistra e di destra, minimizzando, invece, quelli di rilievo, come l'aggressione verificatasi nel rione di Poggiofranco a danno di tre giovani di destra, o ignorando i frequenti assalti, gli incendi e le devastazioni subiti dalla sezione del MSI-DN...

Voce dall'estrema sinistra. Sono state le nostre sezioni ad essere attaccate a Poggiofranco; c'è la sezione del MSI « Passaquindici » che è un covo da cui sono partiti gli aggressori. Questo per la verità.

ZICCARDI. Lui è il maestro dei mazzieri di ieri e dei mazzieri di oggi: questa è la verità storica.

CROLLALANZA. Evidentemente lei conosce poco non dico il mio passato, ma il passato...

ZICCARDI. Lei appartiene ai mazzieri di ieri e ai mazzieri di oggi: questa è la verità di ieri e di oggi.

FERMARIOELLO. La Puglia ci ricorda Caradonna e i mazzieri.

CROLLALANZA. Evidentemente chi non conosce la storia della Puglia...

VILLI. È uno schifo! (*Richiami del Presidente*).

CROLLALANZA. ...non conosce la differenza di orientamenti politici tra il fascismo barese e quello che lei, giacchè ha voluto citare un esponente... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito i senatori della sinistra a lasciar parlare l'oratore senza interrompere, come è avvenuto quando è stato esposto il punto di vista della sinistra.

PETRELLA. Non abbiamo provocato nessuno!

PRESIDENTE. Io debbo garantire la libertà di parola a tutti qua dentro.

CROLLALANZA. Allora io vi pregherei, siccome in biblioteca...

VILLI. Ci parla del fascismo di Bari; poi ci parlerà di quello di Bitonto e poi di quello di Lecce! (*Richiami del Presidente*).

CROLLALANZA. Poichè la biblioteca del Senato è ricca di pubblicazioni, compresa anche una di un vostro commilitone, l'onorevole Assennato, vi prego di andarla a consultare per riscontrare i giudizi da lui espressi nei miei riguardi, durante il periodo fascista. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Ho parlato di Assennato.

PRESIDENTE. Senatore Crollanza, non raccolga le interruzioni, perchè lei deve parlare cinque minuti.

CROLLALANZA. Signor Presidente, posso anche raccogliere le interruzioni perchè sono in condizione di ribatterle.

PRESIDENTE. Sì, senatore Crollanza, ma lei sta consumando il tempo che è a sua disposizione.

CROLLALANZA. Non è colpa mia, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Lei non raccolga le interruzioni e gli altri non interrompano, per cortesia!

CROLLALANZA. Comunque tengo a dichiarare che, ove dovessero risultare responsabilità dirette o indirette del MSI-DN, il partito non mancherà, come è affermato in un comunicato diramato alla stampa, di adottare i necessari provvedimenti perchè se non li adottasse sarebbe in pieno contrasto con quello che ha sempre sostenuto e cioè che bisogna stroncare la violenza in Italia da qualsiasi parte provenga, cioè anche se dovesse provenire da elementi del MSI.

Ma chi è l'uccisore del giovane comunista? Si tratta di uno schizofrenico appartenente ad Avanguardia nazionale, quindi ad un movimento giustamente dichiarato sciolto, che non ha nulla a che fare con il MSI; costui da qualche giorno, proveniente da Roma, ove risiede, era a Bari, sembra, per un nuovo processo in programma proprio per oggi, nel quale è accusato di incidenti precedenti di natura politica.

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione, senatore Crollanza. Le faccio presente che, sottraendo le interruzioni, ho calcolato che sta parlando da sette minuti, quindi il suo tempo sarebbe scaduto.

CROLLALANZA. Se crede che stia abusando, mi tolga pure la parola.

PRESIDENTE. Io debbo far rispettare il Regolamento.

ABBADESSA. Anche prima ha consentito di parlare più di sette minuti.

PRESIDENTE. Non abbiamo superato i sette minuti.

CROLLALANZA. La figura dell'assassino è quella di un pazzoide e di un irresponsabile, come emerge dal resoconto del giornale « Il Tempo » del 26 marzo 1976 del processo svoltosi a Roma il 25 marzo 1976. In quella occasione il Piccolo, dopo essersi rifiutato, in una seduta precedente, di rispondere alle domande che gli venivano rivolte dal magistrato, perchè lamentava di essere stato rinchiuso per parecchio tempo in cella di isolamento, ebbe a fare la seguente dichiarazione: « Ho fatto parte di Avanguardia nazionale dal 1971 al 1973. In quell'anno sono uscito dal movimento ed ho cercato di introdurmi prima nell'organizzazione anarchica pugliese e poi in Lotta continua per fare opera di provocazione. Ho lasciato Lotta continua nel dicembre del 1974. Quindi mi sono convertito al marxismo e, nel 1975, mi sono iscritto al Fronte della gioventù per svolgere opera di provocazione nei confronti della destra.

Durante la mia militanza ad Avanguardia nazionale ho partecipato a parecchi episodi di violenza, in particolare all'assalto ad una libreria di Taranto, ad un'aggressione a Bari, ad una spedizione punitiva ordinata dal responsabile di Avanguardia, Giorgio Olivetto. Credo che dal 1971 la sede di Bari di Avanguardia fosse collegata con quella di Roma ».

Più avanti prosegue: « Passai nei gruppi di sinistra per ordine di Giovanni Mossa. In quel periodo ho saputo che Avanguardia faceva delle azioni per procurarsi danaro. Io stesso dovetti partecipare con Mossa e con Michele Maurelli al tentativo di sequestro del figlio di un parente di Mossa, ma il sequestro fallì. Nel '75 con Vincenzo Gatto e con Dino Andreassi, abbiamo tentato di rapinare un benzinaio. Eravamo tutti armati. Invece durante la mia militanza a sinistra ho partecipato ad atti di violenza contro la destra, ad attentati a sedi del MSI e ad una macchina di un esponente di destra. Nel '75

abbiamo assaltato la sede del Fronte della gioventù. L'abbiamo incendiata e abbiamo portato via un ciclostile. Vorrei precisare che se non ho parlato prima l'ho fatto perchè stavo nello stesso braccio con gli altri, in carcere. Ora mi sono fatto trasferire ed ho deciso di dire la verità ».

Da questa dichiarazione risulta che si tratta di un provocatore che è stato dalla sinistra mandato tra gli extraparlamentari di destra per cercare di confondere la loro situazione con quella del MSI... (*Commenti dall'estrema sinistra*).

F E R M A R I E L L O . Se era un miserabile, perchè è stato insieme a voi?

C R O L L A L A N Z A . Non è stato con noi, è stato con gli extraparlamentari di destra e si è accusato — come risulta dal resoconto del quotidiano « Il Tempo » — di una infinità di manifestazioni delittuose dinanzi ai magistrati per cui il suo difensore chiese che fosse sottoposto ad una perizia psichiatrica, che risultò positiva. Egli fu condannato e segnalato alle varie questure, compresa quella di Bari.

P R E S I D E N T E . Senatore Crollalanza, io l'ho invitata più volte a concludere, altrimenti sarò costretto a toglierle la parola.

C R O L L A L A N Z A . Concludo, onorevole Presidente. Ho preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, ma non posso dichiararmi soddisfatto, perchè sono mancate a Bari, da parte delle forze di pubblica sicurezza, quelle misure precauzionali, quanto mai necessarie, in un ambiente surriscaldato come quello che si era determinato da qualche settimana; ciò che avrebbe forse evitato i dolorosi e luttuosi avvenimenti di sangue che si sono verificati.

M E Z Z A P E S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ono-

revoli colleghi, innanzitutto sento il dovere di ringraziare il sottosegretario Darida per la risposta dettagliata che ha dato alla nostra interrogazione sulla dinamica dei recenti dolorosi fatti di Bari che hanno purtroppo allungato ancora il drammatico elenco delle vittime dell'intolleranza e della violenza politica o pseudopolitica. Tale risposta ci soddisfa per quanto concerne in particolare la prontezza dell'intervento delle autorità preposte all'ordine pubblico nel capoluogo pugliese, che ha portato tra l'altro alla rapida identificazione dell'esecutore dell'efferato delitto, tanto più efferato quanto più si tiene conto dei particolari della tragica scenografia nella quale esso è stato consumato. In proposito, da parte nostra almeno, non è superfluo rinnovare in questa sede il nostro pensiero di grata solidarietà alle forze dell'ordine e al loro impegno sempre più difficile, teso a ridurre le dimensioni del triste e tristo fenomeno della delinquenza pseudopolitica.

Ma c'è un interrogativo, onorevoli colleghi, che è pesantemente sospeso in quest'Aula come in tutto il paese e che attende una risposta, non quella rituale del Governo in sede parlamentare, ma una risposta da noi stessi, dalle chiare, decise intenzioni e dal conseguente comportamento di tutte le forze politiche e democratiche del paese. Fino a quando — questo è l'interrogativo — durerà questo clima di intolleranza che oltre tutto disperde le nostre energie e vanifica i nostri sforzi tesi verso il traguardo difficile, ma proprio per questo ancora più doveroso, di far risalire il paese dalla china pericolosa sulla quale oggi si trova, sia in fatto di economia sia soprattutto in fatto di prestigio e di credibilità delle istituzioni? Fino a quando saremo costretti a commemorare qui ed altrove cittadini caduti sotto il piombo di una rivoltella delle Brigate rosse o sotto i colpi di pugnale di un fascista del Fronte della gioventù? Ci inchiniamo — parlo a nome del mio Gruppo — riverenti e commossi davanti alla salma di Casalegno, generoso e tenace testimone della libertà in una delle sue più valide espressioni, la libertà di stampa. Ci inchiniamo riverenti davanti alla salma del gio-

vane Petrone. Esprimiamo la solidarietà più profonda alle famiglie delle vittime, alla classe giornalistica oggi in lutto, al Partito comunista italiano colpito in uno dei suoi giovani aderenti.

Ci associamo — lo avremmo fatto nella seduta di ieri se il rispetto delle norme regolamentari ce lo avesse consentito — con convinta adesione alle nobili parole del presidente Fanfani che fra l'altro parlò di violenze di direzione opposta ma convergenti nell'unico segno di logorare le libere istituzioni democratiche. Ma aveva ragione il presidente Fanfani quando notava che in queste occasioni le parole ormai sono di troppo. Pertanto, mentre chiediamo al Governo ed al Ministro dell'interno, certi peraltro di trovarne la più ampia disponibilità, di predisporre tutte le misure idonee a prevenire il pauroso crescendo in atto delle manifestazioni di violenza, chiediamo a tutte le forze politiche, a noi stessi per primi e a tutte le forze sociali e culturali del paese un sempre più forte impegno per isolare in una specie di ghetto circondato dal disprezzo e dalla condanna dei sinceri democratici tutti coloro che in un modo o nell'altro contribuiscono a fomentare il clima di intolleranza che favorisce e stimola la violenza. Non è colpevole solo chi spara o accoltella; è colpevole anche chi, per esempio, in una scuola — che dovrebbe essere fucina di preparazione al civismo ed alla tolleranza — applaude alla notizia del ferimento di Publio Fiori; è colpevole chi consente che una sezione di partito, fosse, senatore Crollalanza, anche una sola sezione, a Bari o a Roma, sia una palestra non di formazione politica ma di spinta all'odio e allo scontro fisico; è colpevole ancora chi in nome di una sofisticata ricerca sociologica finisce qualche volta non dico con il legittimare, ma con il circondare di eccessiva indulgenza certe forme di esplosione di violenza.

Non sarà superfluo ricordare che tra le cose sottoscritte dai partiti dell'arco costituzionale nell'accordo programmatico della scorsa estate c'è, in materia di ordine pubblico, l'esigenza di predisporre una strategia democratica che non scada da un lato solo in una ricerca di giustificazioni sociologiche e

dall'altro in forme puramente repressive. Con lo stesso documento si sottolinea la necessità di concorrere alla formazione di un clima che isoli e scoraggi le azioni eversive criminali e assicuri solidarietà, sostegno e collaborazione alle forze di polizia e alla magistratura.

Se su questa esigenza fondamentale, onorevoli colleghi, si impegneranno non solo il Governo e il Parlamento, ma tutte le forze vive della nostra società, il terrorismo del « partito armato », tagliato fuori da ogni prospettiva, sarà certamente isolato e sconfitto. Credo che sia questo l'auspicio che sale, che avanza dal sacrificio di Casalegno, dal sacrificio di Petrone e di tanti altri. È questo comunque l'impegno che noi qui solennemente riconfermiamo. (*Applausi dal centro*).

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto nostro dovere presentare una interrogazione, l'interrogazione sui tragici fatti di Torino e di Bari, non solo per esprimere la nostra partecipazione dolorosa di fronte a queste aggressioni omicide, ma anche, direi soprattutto, per collocare il nostro Partito, nel contesto di aspetti drammatici della vita del nostro paese, in una chiara e responsabile presa di posizione che non ammette equivoci o compiacenti negative interpretazioni. Ed ancora una volta condanniamo questi atti delinquenziali; una severa parola di condanna esprimiamo di fronte ai due barbari omicidi di cui all'oggetto della nostra interrogazione, omicidi commessi del resto con una ferocia che ci lascia sbalorditi, senza fiato, senza parole.

Quindici giorni or sono in Torino a Carlo Casalegno venivano sparati alcuni colpi di pistola a bruciapelo sulla soglia della sua abitazione da un *commando* delle Brigate rosse; l'altro ieri sera a Bari un giovane comunista di 19 anni, Benedetto Petrone, veniva accoltellato ed ammazzato da mano fascista. Il giovane Petrone a Bari,

il vecchio partigiano Casalegno a Torino. Due vittime che hanno avuto *killers* di diverso colore, ma entrambi collocati sulla stessa traiettoria di un mirino, rosso o nero che sia, che si dibatte in tutti i modi per abbattere la struttura democratica del nostro paese, che tenta in tutti i modi di fermare il corso della storia.

La storia passata invece ci insegna che giammai essa ha sostato per un colpo di pistola, ma semmai il suo corso si è accelerato per via di una inarrestabile forza che le ha fatto continuare il cammino. Ma legittima ci viene una domanda al cospetto di questi barbari omicidi che, seppure trovano padrini diversi, sono finalizzati a creare disordini, turbamento, caos, insomma sono finalizzati a tutti quei presupposti perchè si volti pagina in direzione antidemocratica ed antipopolare. La domanda che ci poniamo è questa: chi c'è dietro, che da lontano manovra e pilota tutte queste azioni eversive? Ma se la domanda è facile e ci viene spontanea, non altrettanto facile è la risposta. Certo sarebbe facile, stupidamente facile addebitare le responsabilità di tutto quanto accade nell'ambito dell'ordine pubblico alle forze di pubblica sicurezza o ai carabinieri. E così sciocca la risposta che non ce la diamo neanche a parziale soddisfacimento della nostra pur legittima curiosità, che è una necessaria curiosità di ordine politico.

È difficile rispondere, lo sappiamo. Ma se è difficile non dovrebbe essere però impossibile. Ecco perchè a quella domanda noi risponderemmo con un'altra precisa e chiara domanda: *cui prodest?* A chi giova questo disordine, la instabilità di un quadro politico? A chi giovano questi atti eversivi, nel paniere di chi vanno gli effetti, i frutti di questi barbari omicidi? A chi interessa se la democrazia in Italia va alla deriva o, per dirla con Giorgio Galli, se in Europa ormai l'Italia si avvia ad essere un pezzo di Sud America?

Il disordine in Italia, il « tanto peggio tanto meglio », il caos serve e può solo servire alla strategia della tensione, ad infondere timore nel cittadino, ad accrescere i disagi di tutti coloro — e sono la stragrande maggioranza

del popolo italiano — che vogliono vivere in pace, in un contesto ordinato e civile, lontani da aggressioni, delitti, fatti eversivi di ogni genere; vogliono vivere insomma in una ordinata società democratica.

Ed è proprio su queste più che legittime aspirazioni che gli strateghi della tensione fanno leva. Chi ha paura del nuovo, chi è preoccupato, terrorizzato dal sempre più vicino appuntamento con tutte le forze popolari del nostro paese, pronte a gestire in proprio la realtà sociale e politica sia pure in collaborazione con tutte le forze democratiche esistenti nel nostro arco costituzionale, chi mal sopporta l'indiscutibile veste democratica con la quale ormai il PCI si presenta, chi tutto questo paventa può, è interessato a creare disordine e caos: insomma a far arrestare il quadro politico.

Ecco il perchè del *cui prodest*. Tutto ciò giova a quelle frange reazionarie impaurite, terrorizzate nel constatare che il quadro politico in Italia cammina giorno per giorno, che giorno per giorno indispensabile appare una verifica in positivo del quadro politico, in cui non può non esservi posto per un partito che ormai segna, a livello di consensi elettorali, più di un terzo dell'intero elettorato.

Sono concetti questi che del resto abbiamo ripetuto in quest'Aula giusto sei mesi addietro; e questi stessi concetti a distanza di tanto tempo restano più che mai validi, più che mai di attualità, purtroppo.

Ecco perchè, onorevole Sottosegretario, dinanzi a questi altri due brutali omicidi diciamo « basta! ». Non possiamo essere tolleranti oltre. Non possiamo attendere il verificarsi di qualche altro episodio omicida per essere testimoni e protagonisti dello stesso vecchio rituale: interrogazioni parlamentari, sollecita e quasi sempre insoddisfacente risposta del Governo, parole di condanna e di esecrazione, atto di fede nella democrazia. E poi restiamo in attesa: in attesa di altre vittime sulle quali poi consumare lo stesso rituale di stasera.

Siamo stanchi di questo andazzo. La storia ci insegna che molto meno nel passato è servito per il sovvertimento di un regime democratico. Ormai ci troviamo a livello di

guardia. Ogni ulteriore indugio non farebbe che accelerare quel processo destabilizzante che viene posto a risultato conclusivo di tutti gli atti eversivi che dal 1974 stanno imperversando nel nostro paese.

Ci si deve muovere. Il Governo non può restare inerme ed inerte al cospetto di questa realtà fatta di bande armate e di gruppi irresponsabili che seminano terrore e morte.

Abbiamo necessità di una svolta, di un ritorno alla legalità, di una preventiva ed efficace azione contro la violenza privata, contro la violenza politica o parapolitica che sia.

Abbiamo necessità di una verifica dell'attuale quadro politico che, pur senza necessariamente approdare ad una crisi di Governo, sia in grado di analizzare le cause di questi atti eversivi ed i loro negativi effetti destabilizzanti.

La verifica del quadro politico questo dovrebbe comportare: dovrebbe ridare al tessuto democratico del nostro paese quella stabilità della quale si avverte la non più procrastinabile necessità perchè lo stesso quadro politico avanzi, perchè questo stesso quadro politico si arricchisca di nuove forze democratiche e popolari.

Solo così operando si può ovviare a tutto ciò, si può fare giustizia sommaria degli atti eversivi che ieri hanno procurato tante e tante, troppe vittime e che stasera ci fanno commemorare il giornalista partigiano Casalegno ed il giovane comunista di Bari compagno Petrone.

Mi dichiaro insoddisfatto della risposta governativa. *(Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra).*

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il perfido e criminale assassinio del giovane Petrone, che è coinciso quasi in un arco ideale con il sacrificio del giornalista Casalegno, ha riempito l'animo nostro di profonda amarezza.

Era terminata da poco tempo, in questa Aula, la discussione sull'ordine pubblico e ci

eravamo associati alla risoluzione che chiedeva al Governo maggiore, intensa attività diretta alla prevenzione, perchè abbiamo raggiunto un punto rispetto al quale andare oltre sarebbe raggiungere il punto del non ritorno.

È un adempimento improrogabile che, in quest'Aula e nel paese, sia incrementata la dialettica delle idee, ma sia disperso il seme della violenza ormai dilagante.

Non rimane, purtroppo, di fronte a questi efferati delitti, a queste vite che si spengono, che rivolgere le nostre profonde, sentite, sofferte condoglianze ai giornalisti di tutta Italia che hanno perso in Casalegno un alfiere, un coraggioso professionista, al Partito che ha perso una giovane vita di militante, ed alle famiglie colpite dalla sventura.

Onorevole Sottosegretario, quasi le parole suonano offesa a coloro che sono stati sacrificati. Veramente siamo di fronte ad una svolta: noi sentiamo che il ripetersi delle risposte alle interrogazioni — che oggi condividiamo perchè siamo soddisfatti delle notizie che il Sottosegretario ha dato — rappresenta un'inutile ed amara liturgia. Noi vorremmo veramente — ed è l'unico rilievo che facciamo al Governo — che si comprendesse appieno il significato dello sprone che quest'Aula ha dato per l'intensificazione della prevenzione. La repressione perde di significato.

Infatti, onorevole Sottosegretario, la cronaca giudiziaria ci dirà che hanno arrestato quel giovane criminale che ha impugnato un coltello per spegnere una vita, o che domani, forse, hanno catturato i brigatisti rossi che hanno spento Casalegno, ma tutto ciò appartiene alla cronaca giudiziaria. La società rimane offesa. I fatti rimangono in tutto il loro amaro sapore. Veramente lascia attoniti il constatare l'impotenza della gerarchia statale che non riesce a riportare l'ordine pubblico per le strade, l'ordine pubblico nella vita di relazione di ogni giorno. Ecco il perchè della richiesta di prevenzione! Non dobbiamo aver paura di adoperare degli strumenti che pure nel nostro ordinamento esistono anche se sono desueti; non dobbiamo aver paura di mettere in moto gli isti-

tuti che servano a dare i poteri a chi questi poteri deve esercitare!

Abbiamo assistito in questi anni al degradarsi del potere dell'autorità costituita, cui è affidata la tutela di quel bene comune che è l'ordine pubblico; quel bene comune senza il quale la vita attiva dello Stato quasi si paralizza, come in questo triste momento. Infatti, dopo questo atroce delitto città come Milano, come Bari, come Napoli sono state investite dal vortice di una violenza inutile e sacrificale.

Ebbene, onorevole Sottosegretario, porti al Governo questa nostra raccomandazione che non è che un maggior sprone rispetto a quella risoluzione che è stata approvata all'unanimità in quest'Aula, segno evidente che tutte le parti politiche desiderano e vogliono che il Governo, attraverso la mobilitazione di tutti gli organismi, dai servizi segreti alle forze dell'ordine, riporti comunque la nostra comunità nazionale nel quadro di una vita che valga la pena di essere vissuta nell'interesse del divenire della comunità stessa. *(Applausi dalla destra)*.

P R E S I D E N T E . Segue una interrogazione dei senatori Gozzini e La Valle. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

GOZZINI, LA VALLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Di fronte all'improvviso aggravarsi della situazione nel Sahara occidentale, con la minaccia di un intervento militare francese che avrebbe conseguenze drammatiche in tutta la regione del Maghreb;

considerato che l'Italia ha assunto di recente un ruolo di primo piano nello sviluppo economico dell'Algeria, Paese direttamente interessato a una soluzione pacifica del conflitto,

si chiede se il Governo abbia assunto o intenda assumere con la massima urgenza iniziative diplomatiche nelle sedi bilaterali e internazionali opportune affinché sia scongiurato il pericolo di un coinvolgimento armato di Paesi europei e sia ricercata con ogni mezzo la via del negoziato tra le parti in

causa, a cominciare dal fronte « Polisario », non certo equiparabile al terrorismo internazionale, tenendo conto che:

a) si è in presenza di un piccolo Paese deciso ad esercitare il suo diritto all'autodeterminazione e ciò costituisce, anche alla luce del recente dibattito in Senato, un immediato richiamo a una linea fondamentale della politica estera italiana;

b) gli accordi tripartiti di Madrid del novembre 1975, che operarono la spartizione del Paese tra Marocco e Mauritania, sono oggi contestati dallo stesso Governo spagnolo;

c) la comunità internazionale ha il dovere permanente di agire perchè nel mondo decolonizzato siano evitati fenomeni imperialistici tra popoli già coloniali.

(3 - 00749)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

F O S C H I , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sin da quando nel corso del 1975 si andò delineando nella regione maghrebina il contrasto sulle modalità della decolonizzazione del territorio del Sahara occidentale, l'atteggiamento dell'Italia, in sintonia del resto con quello dei nostri partners della Comunità europea, si è caratterizzato per la riaffermazione della nostra adesione al principio dell'autodeterminazione dei popoli, accompagnato al richiamo degli interessi del nostro paese alla stabilità, alla pace ed alla cooperazione dell'area mediterranea, nella convinzione che in questo contesto la via del negoziato e dell'intesa costituisca lo strumento più idoneo al conseguimento di una giusta soluzione della controversia.

In tal senso si è espresso, tra l'altro, nel marzo del 1976 l'allora Presidente del Consiglio Moro in un messaggio al presidente algerino Boumedien.

Tali orientamenti hanno anche ispirato, di conseguenza, il nostro atteggiamento all'ONU, cui competono fondamentali responsabilità in tema di decolonizzazione, e ci hanno indotto ad associarci al consenso maturato in quella sede perchè della questione venisse investita l'Organizzazione per l'uni-

207ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

30 NOVEMBRE 1977

tà africana. Si è infatti ritenuto che l'esame del problema in un ambito regionale meglio consentisse l'esperimento di tentativi di contatto tra le parti, intesi a conseguire per via negoziale il compimento del processo di decolonizzazione nel Sahara occidentale.

In effetti, attualmente occorre tener conto dell'intensa azione diplomatica condotta sia da membri della Lega araba (basti pensare all'Arabia Saudita, all'Egitto, alla Libia ed alla Tunisia, oltrechè al Segretario generale della Lega araba), sia da membri dell'OUA (il Senegal in particolare) per favorire un avvicinamento delle posizioni delle parti che consenta eventualmente l'effettiva riunione del vertice *ad hoc* sulla questione del Sahara, la cui convocazione è stata decisa dall'OUA nel 1976.

Si tratta di una complessa e molteplice attività diplomatica, convergente nell'obiettivo di ricercare un allentamento ed un avvio a soluzione delle tensioni intermaghrebine, che il Governo italiano, per parte sua, apprezza al suo pieno valore e si adopera ad incoraggiare e propiziare in tutte le occasioni e sedi opportune. Continueremo pertanto ad appoggiare le iniziative che nell'ambito dell'ONU come in quello regionale arabo ed africano sono volte a conseguire una soluzione negoziata degli attuali contrasti.

Siamo infatti pienamente consapevoli che tali contrasti sono andati degenerando in modo inquietante, finanche con la cattura — da noi deprecata — di civili del tutto estranei alla vicenda.

D'altro canto il Governo è convinto che forme di interferenza nella questione sahariana da parte di paesi esterni alla regione rischiano in ultima analisi, lungi dall'agevolare, di ostacolare l'acquisizione nell'area mediterranea di quei livelli crescenti di cooperazione e sicurezza che esso auspica. Pertanto esso intende continuare, agendo in primo luogo nell'ambito europeo che gli è proprio, a farsi portavoce nelle sedi internazionali competenti, segnatamente le Nazioni Unite, della necessità che la concreta attenzione della comunità internazionale verso tale controversia non si espliciti secondo modalità suscettibili di essere interpretate dalle parti in essa coinvolte quali un'indebita in-

terferenza in problemi che nell'ambito regionale vanno precipuamente risolti.

G O Z Z I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I . Devo ringraziare il Governo della sollecitudine con cui ha risposto all'interrogazione, dopo appena tre settimane dalla sua presentazione. Devo dichiararmi però molto modestamente soddisfatto di tale risposta perchè, pur concordando sulle linee generali della nostra politica estera applicate alla regione in questione, rilevo che, nella risposta dell'onorevole Sottosegretario, non è comparso nessuno dei punti cruciali della vicenda: non si è nominata la Francia, non si è nominato il fronte « Polisario », diretto interessato, soprattutto non si è detto nulla a proposito della necessità forse più urgente, quella di un'azione coordinata di moderazione e di equilibrio da parte della Comunità europea, se, cioè, sono già stati fatti tutti gli sforzi e i tentativi per giungere a questa azione coordinata.

Il piccolo popolo Saharovi, di nemmeno 300.000 persone, che abita in campi profughi ai confini dell'Algeria e che combatte da anni per la sua libertà, sia pure anche, come accennava il Sottosegretario, con la cattura di civili, cattura che certamente non possiamo approvare, è sorretto e stimolato nella sua lotta da numerose risoluzioni dell'ONU in relazione al suo diritto all'autodeterminazione e da un giudizio della Corte dell'Aja del 1975 in cui, nonostante certe ambiguità, si diceva che nè il Marocco nè la Mauritania hanno titoli storici sufficienti per affermare quella sovranità che venne loro data dall'accordo di Madrid dello stesso 1975.

Vorrei dire, soprattutto, che la comunità civile internazionale ha tutto l'interesse a riconoscere nei modi opportuni, naturalmente non soltanto quelli diplomatici o non tanto quelli diplomatici tradizionali, e ad appoggiare questo piccolo popolo e il suo fronte « Polisario » come legittimo rappresentante del popolo stesso, proprio perchè l'esperienza dei palestinesi dovrebbe ammonirci più che a sufficienza. Quando un popolo ar-

riva alla disperazione perchè nelle istanze internazionali si riconoscono i suoi diritti all'autodeterminazione ma di questo poi nulla si realizza, e le sofferenze continuano, il fatto che questo popolo poi si dia agli eccessi e alimenti il terrorismo internazionale non deve meravigliare. *Principiis obsta*: è un vecchio adagio di equilibrio e di moderazione che vale, direi, anche nell'ambito internazionale, anche nell'ambito dell'autodeterminazione dei nuovi popoli del Terzo mondo e dell'Africa. Qui siamo già un po' lontani dai principi perchè la decolonizzazione della regione del Sahara occidentale risale agli anni '60 mentre la costituzione del fronte « Polisario » è del 1973. Speriamo che non sia troppo tardi quando la comunità internazionale si deciderà a riconoscere il « Polisario » e a togliere di mezzo questo ulteriore focolaio potenziale di terrorismo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Spadolini e di altri senatori. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

SPADOLINI, CIFARELLI, VENANZETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi intende compiere per far presente al Governo dell'URSS il grave turbamento dell'opinione pubblica italiana causato dalla prospettiva di una gravissima condanna, forse a morte, che potrebbe fra breve essere pronunciata a carico del dissidente sovietico Anatoli Sharansky.

Si tratta di uno scienziato della cibernetica di 29 anni, arrestato il 15 marzo 1977 e detenuto attualmente nel carcere di Lefortovo, senza che gli sia stato concesso di incontrare i suoi familiari, nè di nominare un difensore.

Essendo ebreo, lo Sharansky aveva chiesto, nella primavera del 1973, il visto di emigrazione per Israele, ricevendone un rifiuto. Egli era poi diventato una delle personalità più attive del Movimento ebraico di protesta e del « Gruppo di Helsinki », il cui massimo esponente è l'accademico Sakharov.

Gli interroganti sottolineano che nei confronti di questo oppositore ben noto è dif-

fusa l'opinione che si voglia « dare un esempio » per scoraggiare insieme la dissidenza in URSS e il movimento degli ebrei per la libertà di emigrazione.

Per Sharansky si sono mosse, in tutto il mondo, autorevoli personalità della cultura e della politica: quindi è necessario che il Governo faccia sentire la voce dell'opinione pubblica italiana, ben sensibile alle fondamentali esigenze di tutela dei diritti della personalità umana.

(3 - 00763)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di risponde a questa interrogazione.

FOSCHI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. In relazione al caso dello scienziato sovietico Anatoli Sharansky, il Governo italiano tiene anzitutto a riaffermare la propria posizione di piena solidarietà con quanti difendono i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in armonia con i principi solennemente sanciti nell'atto finale di Helsinki, e subiscono invece restrizioni della libertà personale per aver professato in modo pacifico le proprie idee.

Nella consapevolezza che il rispetto dei principi e la completa applicazione delle disposizioni dell'atto finale da parte di tutti gli Stati firmatari sono due elementi fondamentali per la distensione e la pace, il Governo italiano ha sempre manifestato tale opinione ad ogni possibile interlocutore ed in ogni sede idonea, convinto di farsi in ciò interprete fedele della pubblica opinione del nostro paese.

Non posso tuttavia non richiamare l'attenzione degli interroganti sugli ostacoli che il Governo italiano e gli altri Governi che si ispirano agli stessi principi incontrano in questa azione, a causa dell'atteggiamento di quegli Stati che considerano ogni intervento di altri Stati per una maggiore e migliore applicazione dell'atto finale di Helsinki, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani, un'interferenza nella sfera sovrana del loro ordinamento interno.

Desidero peraltro ribadire che, pur in presenza di tale rigida posizione, ci adoperiamo e continueremo ad adoperarci nei rap-

porti bilaterali ed in tutte le sedi internazionali per favorire il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Anche a Belgrado, la delegazione italiana ha ben presenti i casi quale quello cui fanno riferimento gli interroganti, e non ha mancato di sottolineare l'importanza fondamentale che attribuiamo a questi principi, come metro di valutazione della volontà degli Stati partecipanti alla CSCE di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'atto finale di Helsinki.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Onorevole Presidente, non posso essere soddisfatto solamente per il seguente motivo, che non esclude del resto il ringraziamento all'onorevole Sottosegretario: perchè l'obiettivo di questa interrogazione era quello di ottenere che il Governo, nella sede competente, cioè nei confronti del Ministro degli esteri dell'URSS, dicesse che nel Parlamento italiano si sono levate delle voci le quali hanno espresso il turbamento, che i rappresentanti del popolo hanno il dovere e il diritto di esporre, in relazione a questo caso di persecuzione politica.

Siamo avvezzi — me lo consenta, onorevole Sottosegretario — a constatare che quanto più nel nostro paese si allarga la maggioranza tanto più le parole diventano vaghe. Noi in politica estera avevamo momenti di tumultuose riunioni: addirittura volavano le sedie (mi sia consentita questa immagine), e talvolta vi era un grande contrasto, ma si parlava chiaro. Adesso invece, quanto più ci sono consensi, tanto meno si parla chiaro.

Mi consentirà l'illustre Sottosegretario, che poi è un democratico sincero e una persona a noi amica, di sottolineare questo, anche perchè egli è stato lettore — e questa non è una critica — di un testo che si attiene al linguaggio diplomatico molto al di là dei limiti dell'ammissibilità.

Quindi l'obiettivo di questa interrogazione, onorevole Presidente, è quello che ho

appena ricordato. Fra l'altro mi era stato posto — e lo dico per cronaca — il quesito se non convenisse, data l'ora tarda, chiederle di rinviare la trattazione di questa interrogazione ad altro giorno magari più opportuno, perchè domani — come sappiamo — c'è lo sciopero della stampa. Già stasera, se voi sentite la radio, vi dicono non già le notizie ma le ragioni di questo sciopero; e — manco a dirlo — la colpa è tutta nostra perchè non abbiamo fatto una legge o la colpa è tutta del Governo.

Quindi, non essendoci giornalisti, domani potrebbe non esserci un'eco. Non mi illudo che i giornalisti facciano attenzione ai nostri dibattiti: se non c'è scandalo non se ne occupano. Però la preoccupazione che mi ha indotto ad essere qui e a non avanzare quella proposta, onorevole Presidente, è questa: fra giorni vi sarà il processo a carico di questo scienziato che ha 29 anni e che è un grande competente di cibernetica. Attualmente è detenuto nel carcere di Lefortovo, non è riuscito a vedere nessun familiare nè i difensori. Dal 15 marzo egli è in galera, e in una galera non facile, con la prospettiva di una incriminazione che potrebbe condurre a una condanna a morte.

Ora, levare noi le proteste a morte avvenuta o comunque a sentenza pronunciata evidentemente non avrebbe significato. Io non sono un ambasciatore e penso che quelli siano paesi nei quali per arrivare a parlare con le supreme gerarchie molto ci vuole; tuttavia penso che un passo possa farsi, con tutta la correttezza, se mi si consente, con tutta la levigatezza diplomatica, per dire che in un libero paese, che è poi quel paese dal quale provengono i tecnici che hanno realizzato la fabbrica di Togliattigrad, che è il paese in cui vi è il partito comunista più numeroso dell'Occidente, che è un paese il quale fa parte dell'Alleanza atlantica, della Comunità europea, un paese centrale del Mediterraneo; ebbene che in questo paese è stata espressa una grossa preoccupazione per questa ennesima persecuzione.

Come ho detto nel testo dell'interrogazione, il professor Anatoli Sharansky, essendo ebreo, ha chiesto nella primavera del 1973 il visto di emigrazione per Israele. Questo

visto gli è stato rifiutato ed egli è considerato, come succede in questi casi, una persona sospetta di chissà quali mire contro lo Stato; essendo un uomo coraggioso è divenuto una delle personalità più attive del movimento ebraico di protesta e di quel gruppo che si dice di Helsinki e che fa capo all'accademico Sakharov.

Che cosa si teme in questo caso? Che si voglia dare un esempio, che si voglia colpire questi ebrei in Russia — e sono 3 milioni — i quali tentano di far valere nei loro confronti i diritti umani tra i quali appunto quello di poter emigrare qualora se ne faccia richiesta.

Fatti simili un tempo determinavano proteste e ben avrebbe potuto dire il Ministro degli esteri del nostro paese: fate valutare a me se conviene, nella visione generale degli interessi dell'Italia, dire e far dire in sede ufficiale che nel Parlamento italiano si sono levate delle voci di protesta, di allarme e di preoccupazione. Invece ora c'è un dato giuridico: è stato sottoscritto il famoso trattato della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. Vi è a Belgrado la conferenza per la realizzazione di questi principi. In quella città vi è il rappresentante italiano. Io stesso tra pochi giorni andrò con altri parlamentari italiani, inglesi, svizzeri e tedeschi, come già hanno fatto altri colleghi, per presentare una documentazione sulla situazione degli ebrei in URSS e chiedere che nella conferenza di Belgrado si abbia il coraggio di parlare un pochino.

Ritengo che i capi russi, a cominciare da Breznev, apprezzino più chi parla con coraggio che chi usa delle parole velate e finisce con l'esitare. Comunque, stante questa conferenza, chi parla per il rispetto dei diritti umani *iure suo utitur*, cioè parla in base ad un accordo che è stato sottoscritto ed al quale abbiamo posto la firma noi, ma l'ha posta anche il Presidente dell'URSS e l'hanno posta i rappresentanti degli altri 34 Stati partecipanti alla conferenza.

Onorevole Sottosegretario, forse sono stato un po' troppo lungo nel dire ciò che avrei potuto sintetizzare, ma ho voluto qui ribadire il significato del caso, che è persecutorio, l'aggancio giuridico alla conferenza di Helsinki ed infine la contemporaneità con

una situazione attuale. Del resto, la mostra che si è tenuta a Venezia sul dissenso, promossa dalla Biennale, ha dato perfettamente ragione a coloro che ritenevano che si dovesse avere il coraggio di parlare in tal senso. Credo che una volta tanto coloro che si lamentano per una Venezia sgretolata e che sprofonda abbiano potuto pensare che c'è anche una Venezia nella quale si può levare una voce in nome della libertà e della civiltà.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle rimanenti interrogazioni all'ordine del giorno di oggi (3 - 00533, 3 - 00631, 3 - 00338, 3 - 00532, 3 - 00673, 3 - 00597, 3 - 00601), d'intesa anche con i rappresentanti del Governo ed i senatori interroganti, è rinviato ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni, per oggi, è pertanto esaurito.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

VIGNOLO, segretario:

VILLI, BERNARDINI, BERTONE, VERNESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

a) che la controversia energetica in atto, a livello nazionale ed internazionale, si basa essenzialmente sulla valutazione del ruolo alternativo al petrolio di fonti energetiche nucleari e del ruolo ad esse sostitutivo o integrativo di altre fonti di energia di origine non nucleare;

b) che, nell'ambito dell'opzione nucleare, scarsa attenzione è stata sino ad ora generalmente riservata alla sostituzione del ciclo di combustibile autofertilizzante uranio-plutonio con il ciclo alternativo uranio-torio, la cui utilizzazione, fra l'altro, non solleva gli angosciosi interrogativi connessi ad una futura economia del plutonio (ottenuto dal-

l'uranio non fissile 238 nei reattori nucleari in produzione), dato che l'uranio fissile 233, ottenuto dal torio 232, e l'uranio fissile 235 possono essere « denaturati »;

c) che nel rapporto del CNEN del 1960-1961 era previsto un programma di ricerche sul ciclo uranio-torio con lo scopo (i) di adattare il ciclo del torio ai reattori italiani di potenza, (ii) di scegliere il reattore più adatto all'impiego della tecnologia del torio e (iii) di definire il progetto di un impianto nucleare integrato per il ciclo completo di combustibile;

d) che a tale fine, sin dal 1962, il CNEN aveva stipulato degli accordi preliminari con l'USAEC ed aveva indicato nel reattore del Garigliano (allora divenuto critico) l'impianto in cui si sarebbero provati gli elementi di combustibile al torio e nel centro di Rotondella l'impianto di ritrattamento del combustibile;

e) che il problema del ciclo di combustibile uranio-torio è oggi di grande attualità, com'è apparso anche in occasione della recente riunione, promossa dal Consiglio d'Europa sul tema « Energie et Environnement », gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) le valutazioni che hanno indotto il CIPE a sopprimere dal piano quinquennale del CNEN, per il periodo 1973-1977, gli studi sul trattamento di combustibile ad ossidi di uranio-torio e ad impartire disposizioni per la cessazione dell'attività dell'impianto ITREC di Rotondella;

2) gli orientamenti del Governo circa l'opportunità che il CNEN preveda, nel prossimo piano quinquennale 1979-1983, la ripresa delle ricerche sul ciclo uranio-torio, e che l'Italia promuova in detto settore un'ampia cooperazione internazionale nell'ambito della CEE attraverso l'EURATOM, valorizzando l'importante ruolo che in tale cooperazione potrebbe avere il Centro comune di ricerca di Ispra.

(2 - 00157)

VALIANTE, AGRIMI, DE CAROLIS, BAUSI, BUSSETI, RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, anche in re-

lazione all'inquietante caso Alibrandi, il pensiero del Governo sui rapporti tra l'autorità giudiziaria e le istituzioni parlamentari e governative.

(2 - 00158)

LEPRE, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, LABOR. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni dello Stato investite della ricostruzione delle zone friulane colpite dai sismi del 1976 e dell'attuazione degli altri progetti di sostegno, sono ancora oggi paralizzate in ogni loro iniziativa a causa della mancata assegnazione dei fondi attribuiti con la legge 8 agosto 1977, n. 546;

che la Regione ha anticipato da tempo tutta la sua disponibilità di cassa, sacrificando gli interventi di istituto anche a sollievo della produttività in grave calo nel territorio del Friuli-Venezia Giulia,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) a che punto siano gli atti relativi al finanziamento della legge stessa e quali siano le relative disponibilità per l'esercizio 1977 di competenza della Regione e delle altre Amministrazioni dello Stato;

2) a che punto siano gli interventi della gestione stralcio del Commissariato del Governo per collaudi, manutenzione di prefabbricati e liquidazione della perdita di masserizie;

3) quali progetti siano stati definiti e finanziati per la sistemazione idrogeologica delle zone colpite, quali per la sistemazione della ferrovia Pontebbana e delle strade statali n. 13 e n. 251, quali ancora per il ripristino del patrimonio artistico e monumentale; quali provvedimenti siano stati presi per una retta applicazione delle disposizioni riguardanti l'assistenza e l'indennità di disoccupazione per evitare che la stessa porti a spreco di pubblico denaro e determini tensioni tra i lavoratori occupati ed impegnati in grossi sacrifici con illegittimi premi ed incentivi alla disoccupazione volontaria; quali siano gli interventi per il mantenimento

dei posti di lavoro nelle miniere ex EGAM di Cave del Predil, per la risoluzione del problema del cotonificio « Udine » e delle altre aziende ubicate nel Friuli colpito.

(2 - 00159)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VIGNOLO, segretario:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento all'atroce delitto di Bari che ha spento il giovane Petrone, alle violenze scatenate a Bari e nelle maggiori città italiane ed alla devastazione della sede CISNAL di Bari e di negozi ed automezzi in varie città d'Italia, gli interroganti chiedono di conoscere la dinamica dei fatti e quali ulteriori provvedimenti abbia concepito il Governo per frenare almeno l'ondata di violenza che non accenna a diminuire. *(Svolta nel corso della seduta).*

(3 - 00807)

TEDESCHI, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento al feroce omicidio perpetrato a Bari, alla morte del giornalista Casalegno a Torino, alle violenze avvenute nella giornata del 29 novembre 1977 a Bari, Bologna, Milano, Roma ed altre località;

considerato che gli autori materiali dei gesti di violenza e degli atti terroristici, per lo più giovani, costituiscono l'ultimo anello di una catena e che, pertanto, l'eventuale cattura dei sicari non può risolvere il problema della « guerra civile strisciante » in atto nel nostro Paese,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non intenda agire con tutti gli

strumenti disponibili, ivi compresi quelli di formazione dell'opinione pubblica, per denunciare e colpire gli istigatori, i mandanti morali e politici della violenza, i teorizzatori, gli apologeti ed i giustificatori del terrorismo. *(Svolta nel corso della seduta).*

(3 - 00808)

LUBERTI, BENEDETTI, PETRELLA, TEDESCO TATÒ Giglia, TOLOMELLI, BOLDRI-NI Cleto. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla vicenda giudiziaria nel corso della quale, avanti al Tribunale di Roma, un giudice istruttore ha emesso 89 mandati di cattura per pretesi reati di associazione per delinquere e di istigazione dei militari a disobbedire alle leggi:

1) quale sia la valutazione del Governo, nel rispetto dell'indipendenza della Magistratura, su questa vicenda da cui traspare una palese discriminazione operata fra gli imputati, evidentemente collegata alla professione ideologica del magistrato;

2) quale giudizio dà il Ministro di grazia e giustizia, nell'ambito dei poteri riconosciutigli dalla Costituzione in ordine alla vigilanza e alla disciplina dei magistrati, sull'operato del magistrato in questione, che ha agito con grossolana contraddittorietà emettendo mandati di cattura e provvedendo poi ad una revoca immediata di alcuni di essi;

3) quale iniziativa si intende muovere nei confronti del magistrato in relazione alla più volte pubblicizzata manifestazione di dissenso circa l'azione del Ministro accusato di interferenza nel suo operato;

4) quale giudizio politico si deve esprimere sull'uso del mandato di cattura in relazione a pretesi delitti di opinione anche in riferimento ai nuovi orientamenti legislativi in materia militare disciplinare e penale;

5) quale valutazione deve darsi in sede politica dei fatti di cui alle incriminazioni operate dal magistrato, atteso che, indipendentemente dall'indagine giudiziaria, essi debbono essere opportunamente esaminati

in sede politica quali fattori di potenziale pericolo per la sicurezza dello Stato e per la integrità delle Forze armate.

(3 - 00809)

MURMURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere a quale criterio di buona e corretta amministrazione risponda gran parte dei servizi per il trasporto aereo della posta, servizi eseguiti senza alcun carico di materiale per la chiusura degli uffici nelle giornate di sabato e di domenica, e se non ritenga preferibile l'attuazione degli stessi a mezzo degli aerei per il trasporto dei viaggiatori.

(3 - 00810)

GUARINO, GOZZINI, PASTI, GALANTE GARRONE, GIUDICE, MELIS, ROMANÒ, VINAY, ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Gli interroganti, considerando che la vicenda giudiziaria, al centro della quale sta il magistrato Alibrandi, presenta numerosi elementi gravemente preoccupanti tra i quali: carenza di sufficiente equilibrio nell'esercizio della funzione, dato che alcuni mandati di cattura sono stati emessi e revocati nel giro di poche ore; discriminazione fra gli imputati, operata in base — è da presumere — più a convinzioni ideologiche, pubblicamente note, del magistrato in questione che a risultanze processuali; contrasto evidente fra il reato contestato e gli orientamenti del Parlamento in ordine alla riforma della disciplina militare, come da disegno di legge già approvato dalla Camera e in corso di discussione al Senato; manifestazione alla stampa, da parte del magistrato in questione, di un aspro dissenso nei confronti dell'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, iniziativa assunta con piena legittimità in relazione al suo potere-dovere di promozione del procedimento disciplinare,

chiedono di conoscere il giudizio politico del Governo sulla vicenda, soprattutto in relazione al disorientamento e agli ulteriori elementi di tensione così provocati nella situazione sociale del Paese.

(3 - 00811)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PAZIENZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei gravi fatti avvenuti, all'interno del liceo Visconti, martedì 29 novembre 1977, dove circa 200 aderenti ad « Autonomia operaia », dopo aver occupato l'aula magna, nella quale si doveva svolgere un'assemblea organizzata dal « Fronte monarchico giovanile » dell'UMI, con la partecipazione del professor Vittorio Pallottino del CNR, sul tema delle centrali nucleari, hanno assalito un gruppo di studenti che partecipavano alla suddetta assemblea in corso di svolgimento in un'altra aula; durante l'aggressione è stato colpito con pugni e calci anche l'esperto invitato dagli studenti;

quali provvedimenti intenda prendere in merito, considerando che l'assemblea era stata regolarmente autorizzata su richiesta del rappresentante monarchico al consiglio d'istituto previa la necessaria raccolta di firme.

(4 - 01514)

D'AMICO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, certamente nel rispetto rigoroso delle leggi e dei regolamenti dello Stato, da parte della s. p. a. « Room and Haas Italia », con gli incentivi concessi per l'espansione industriale, è stato realizzato nell'area del Sangro in Abruzzo uno stabilimento per la fabbricazione di prodotti chimici — Karathane e Kerb tecnici — da impiegare come materie prime per la formulazione di fitofarmaci dei quali la legislazione vigente prevede e permette l'uso in agricoltura;

che dal momento della possibilità di attivazione degli impianti di detto stabilimento, ultimati in data 2 settembre 1976, si è instaurata una vertenza tra la società « Room and Haas Sud Kerb » all'uopo costituita con sede in Atesa (Chieti) e quella autorità comunale che, tenuta a rilasciare la licenza di esercizio, se ne è potuta finora esimere nella pretestuosa ricerca di garanzie di vario genere, nel caso non ipotizzabili in assoluto;

che la certezza della idoneità degli impianti realizzati, della loro rispondenza alle esigenze della tutela della salute degli operai e della prevenzione della contaminazione ambientale, e del conseguente diritto di vederli giuridicamente abilitati all'esercizio, ha indotto l'azienda ad assumere personale, qualificato e non, per prepararlo alla attivazione dello stabilimento trattenendolo improduttivamente in servizio per circa un anno, tempo questo durante il quale il sindaco della località citata ha voluto e potuto disporre degli elementi di giudizio forniti dal Laboratorio chimico provinciale, dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, dall'Istituto superiore di sanità, dall'ufficiale sanitario comunale, da esperti di fiducia nominati da quella Amministrazione, da un secondo parere del citato Istituto di sanità;

che, in presenza di atteggiamenti dilatori, a lungo andare sempre più ingiustificabili, potuti legittimamente apparire come ispirati da interessi di parte, l'azienda, la quale, per gli ingenti danni che le sono derivati dalla mancata produzione e per gli oneri sopportati per un personale non potuto utilmente impiegare, si è vista costretta a licenziare formalmente gli assunti che, per affermare e difendere il proprio diritto al lavoro, hanno occupato lo stabilimento ricorrendo all'estrema forma di protesta dello sciopero della fame realmente posto in essere;

che, a quanto risulta, il Ministro della sanità, con sua nota del 19 novembre 1977, n. 403, ha investito del problema il Ministero del lavoro richiamandone la competenza nel settore dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni,

l'interrogante — che nella documentata ed attenta ricostruzione dell'incresciosa vicenda vede con profondo rammarico chiaramente denunciata l'assenza delle certezze proprie di uno Stato di diritto, non apparendo possibile che un qualsiasi sindaco abbia comunque il modo, pur essendo tenuto ad esercitare poteri non arbitrari, di determinare situazioni di danno morale ed economico come quelle create nel caso oggetto della interrogazione — chiede di conoscere

le iniziative che con la necessaria urgenza si intende di assumere oltretutto per far riacquistare credibilità negli organi dello Stato (ufficio del sindaco compreso) alle maestranze attuali e potenziali dell'azienda citata, alla comunità comprensoriale, interessata alle iniziative industriali per lo sviluppo della sua economia depressa e frastornata da un assurdo braccio di ferro di cui paga le conseguenze, alla impresa trascinata in una incredibile avventura ed a tutti gli imprenditori che non possono e non vogliono correre le alce della specie sopra descritta essendo sicuramente desiderosi di rispettare le leggi, ma anche di essere da esse sufficientemente tutelati.

(4-01515)

FOSCHI, MINGOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risulta a verità che i competenti organi ministeriali avrebbero concesso l'autorizzazione a privati di costruire scogliere a difesa della spiaggia in località Porto Verde del comune di Misano Adriatico (Forlì).

Una tale ipotesi, non scevra da negative conseguenze per gli arenili a nord di Porto Verde, già drammaticamente colpiti dall'erosione, contrasterebbe — a parere degli interroganti — con le recenti deliberazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, improntate all'esigenza vitale di attuare con urgenza interventi a difesa dell'arenile in una visione programmata dell'intero comprensorio turistico riminese, avendo, in tale ambito, particolare riguardo alle impellenti necessità della zona di Misano Adriatico.

(4-01516)

RAPPOSELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) che a tutt'oggi, 30 novembre 1977, il lavoratore forestale di Casoli (Chieti) Odo-
raro Giacinto non è stato invitato a riprendere servizio presso l'Ispettorato ripartimentale di Frosinone, ovvero da parte di chi di dovere non è stata data attuazione all'indicazione espressamente dichiarata dal sottosegretario Zurlo al Senato il 29 settembre scorso

so, nel corso dello svolgimento di apposita interpellanza;

2) che il maresciallo capo delle guardie forestali Roncalli Valentino di Bergamo è stato trasferito in altra sede per avere denunziato irregolarità.

Per sapere, inoltre, poichè, come è noto, i provvedimenti di trasferimento dei due lavoratori menzionati sono avvenuti in conseguenza di rilievi mossi dagli stessi alla gestione dell'ente ed ai rapporti non giusti, antidemocratici ed antisindacali instaurati nei loro confronti (e di altri) da parte dei dirigenti (scorrettezze ed illegalità provate con documenti dichiarativi), quali decisioni intende assumere perchè tali arbitrari provvedimenti siano revocati.

Per sapere, infine, se non ritiene necessario ed urgente:

a) decidere la nomina di una Commissione ministeriale d'inchiesta per fare piena luce sui fatti denunziati dai due lavoratori predetti, da altri lavoratori e dal sindacato;

b) trasmettere copie delle denunzie in suo possesso alla Magistratura competente.
(4 - 01517)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-00798 del senatore Crollalanza sarà svolta presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 1º dicembre 1977

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1º dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese

per il ripianamento dei disavanzi di bilancio (847).

2. Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità (933).

3. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata (973) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Guerrini ed altri; Lombardo ed altri*) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina delle locazioni di immobili urbani (465).

III. Interpellanze e interrogazioni.

Interpellanze all'ordine del giorno:

TEDESCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Con riferimento all'inchiesta giudiziaria in corso presso il Tribunale di Roma a carico degli organizzatori e dei promotori del movimento dei « Proletari in divisa », l'interpellante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia stato informato che, in sua assenza, il Ministro di grazia e giustizia ha indirizzato al presidente del Tribunale di Roma un fonogramma per chiedere notizie sul procedimento in corso e l'invio della copia del mandato di cattura e dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di scarcerazione;

come si giustifichi tale iniziativa, che rappresenta una palese, gravissima interferenza del potere politico nell'attività giurisdizionale;

quali motivi abbiano indotto il Ministro di grazia e giustizia a compiere un così aperto attentato all'indipendenza ed all'autonomia della Magistratura, considerato che lo stesso Ministro, in ripetute occasioni, ha giustificato in Parlamento l'inerzia del Governo, di fronte all'«insabbiamento» di altre inchieste giudiziarie, proprio con l'impossibilità per l'Esecutivo di interferire nell'opera dei magistrati;

se il Governo, infine, alla luce di tale episodio, non intenda rassicurare l'opinione pubblica ed i cittadini, garantendo che tutti sono uguali dinanzi alla legge, a cominciare dal Ministro di grazia e giustizia.

(2 - 00152)

LABOR, CIPELLINI, LEPRE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Nel momento in cui da varie parti si ritiene di dover affermare che lo scandalismo contro gli uomini politici e i partiti democratici è una delle cause prime, psicologiche, del terrorismo, si segnalano al Ministro i mandati di cattura a pioggia emanati dal giudice istruttore Antonio Alibrandi al termine dell'inchiesta sul movimento dei proletari in divisa.

Il giudice istruttore di cui si parla è un magistrato che ha partecipato ad una trasmissione televisiva elettorale di propaganda al MSI, recentemente accusato dal Ministro dell'interno di essere un partito dalle cui file partono molte manovre ed operazioni che da tempo turbano la convivenza democratica e civile nel nostro Paese.

Con tali mandati di cattura contro i giovani del PID, che ha avuto il torto di operare sempre dando la massima pubblicità alle sue iniziative niente affatto clandestine, e al quale si deve la denuncia dei responsabili delle bombe di Trento e di molte distorte attività del SID, si sono implicitamente lanciate ingiuste accuse di attentare alla democrazia nel Paese, mettendo alla gogna i nomi di Roberto Ciccimessere, presidente della lega degli obiettori di coscienza, dei figli del senatore Taviani, e del professor Bruno De Finetti. Trattasi di uno dei più noti matematici di livello europeo, già preside della facoltà di matematica di Roma, accademico dei Lincei e per di più ultrasessantenne, da

molti anni colpevole unicamente di combattere le sue battaglie democratiche a fianco dei giovani radicali.

Si chiede al Ministro interrogato se egli non ritenga che simili iniziative giudiziarie siano anche esse scandalistiche e portino gravi turbative all'ordine democratico.

(2 - 00156)

VALIANTE, AGRIMI, DE CAROLIS, BAUSI, BUSSETI, RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, anche in relazione all'inquietante caso Alibrandi, il pensiero del Governo sui rapporti tra l'autorità giudiziaria e le istituzioni parlamentari e governative.

(2 - 00158)

Interrogazioni all'ordine del giorno:

LUBERTI, BENEDETTI, PETRELLA, TESDESCO TATO Giglia, TOLOMELLI, BOLDRIANI Cleto. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla vicenda giudiziaria nel corso della quale, avanti al Tribunale di Roma, un giudice istruttore ha emesso 89 mandati di cattura per pretesi reati di associazione per delinquere e di istigazione dei militari a disobbedire alle leggi:

1) quale sia la valutazione del Governo, nel rispetto dell'indipendenza della Magistratura, su questa vicenda da cui traspare una palese discriminazione operata fra gli imputati, evidentemente collegata alla professione ideologica del magistrato;

2) quale giudizio dà il Ministro di grazia e giustizia, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione in ordine alla vigilanza e alla disciplina dei magistrati, sull'operato del magistrato in questione, che ha agito con grossolana contraddittorietà emettendo mandati di cattura e provvedendo poi ad una revoca immediata di alcuni di essi;

3) quale iniziativa si intende muovere nei confronti del magistrato in relazione alla più volte pubblicizzata manifestazione di dissenso circa l'azione del Ministro accusato di interferenza nel suo operato;

4) quale giudizio politico si deve esprimere sull'uso del mandato di cattura in relazione a pretesi delitti di opinione anche in riferimento ai nuovi orientamenti legislativi in materia militare disciplinare e penale;

5) quale valutazione deve darsi in sede politica dei fatti di cui alle incriminazioni operate dal magistrato, atteso che, indipendentemente dall'indagine giudiziaria, essi debbono essere opportunamente esaminati in sede politica quali fattori di potenziale pericolo per la sicurezza dello Stato e per la integrità delle Forze armate.

(3 - 00809)

GUARINO, GOZZINI, PASTI, GALANTE GARRONE, GIUDICE, MELIS, ROMANÒ, VINAY, ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Gli interroganti, considerando che la vicenda giudiziaria, al centro della quale sta il magistrato Alibrandi, presenta numerosi elementi gravemente preoccupanti tra i quali: carenza di sufficiente equilibrio nell'esercizio della funzione, dato che alcuni mandati di cattura sono stati emessi e revocati nel giro di

poche ore; discriminazione fra gli imputati, operata in base — è da presumere — più a convinzioni ideologiche, pubblicamente note, del magistrato in questione che a risultanze processuali; contrasto evidente fra il reato contestato e gli orientamenti del Parlamento in ordine alla riforma della disciplina militare, come da disegno di legge già approvato dalla Camera e in corso di discussione al Senato; manifestazione alla stampa, da parte del magistrato in questione, di un aspro dissenso nei confronti dell'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, iniziativa assunta con piena legittimità in relazione al suo potere-dovere di promozione del procedimento disciplinare,

chiedono di conoscere il giudizio politico del Governo sulla vicenda, soprattutto in relazione al disorientamento e agli ulteriori elementi di tensione così provocati nella situazione sociale del Paese.

(3 - 00811)

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari